CESARE MORGIGNI DE MANTHONÈ

GIUDIZIO PER GIURATI

OSSERVAZIONI

ai principii, adottati in proposito dalla Commissione Ministeriale

PER

la riforma della procedura penale

NAPOLI
PREMIATO STAB. TIP. CAV. GENNARO M.ª PRIORE
Vico de' Ss. Filippo e Giacomo, 26
1902

SOMMARIO

I.

L' antica e sempre ardente questione, intorno all' abolizione o al mantenimento del giurì risorge di tratto in tratto — Il quarto congresso giuridico nazionale, tenutosi in Napoli nel 1897 — Perchè l' assemblea generale, in opposizione alle deliberazioni della sezione penale, si dichiarò favorevole al detto istituto — La commissione ministeriale, nominata nel 1898, per la riforma della procedura penale del pari votò per la conservazione del giurì — Il pregiudizio politico è il motivo sostanziale della permanenza del giudice popolare, nell'amministrazione della giustizia nella più grave delinquenza — Svolgimento di questa convinzione.

II.

Origini del detto istituto — Tempo e modo come dall' Inghilterra venne introdotto nella Francia, e poi negli altri Stati di Europa — Carattere attribuitogli — Diversità di funzionamento tra il giurì inglese e quello sul tipo francese – Condizioni interne ed esterne in cui si rattrovava l' Italia — Se quelle presenti esigano il mantenimento della giuria.

III.

Scomparsi i motivi per i quali il giurì fu introdotto presso di noi, esso non ha più ragione di sussistere quale istituzione di carattere giuridico — Gl' interessi della repressione dei reati richiedono urgentemente la sua abolizione — Giudizii in proposito dei rappresentanti il Pubblico Ministero nei discorsi inaugurali.

IV.

Le molteplici proposte di riforma, susseguitesi appena dopo che il giurì incominciò a funzionare – Il progetto del Guardasigilli Calenda, presentato al Senato nel 1895 — I continui rimaneggiamenti, cui è andato soggetto il detto istituto, dimostrano i gravi suoi difetti intrinseci, e come sia cosa vana sperare che posssa rettamente funzionare, quale giurisdizione giudiziaria — Anche la guardia nazionale fu ritenuta palladio della libertà, nondimeno fu abolita, senza che le guarentigie statutarie siano rimaste compromesse.

V.

Meccanismo del giudizio per giurati, a cominciare dal giuramento per finire alle avvertenze del presidente della Corte, dopo il riassunto — A che si riduca nella pratica il dritto di ricusa.

VI.

Inidoneità del giudice popolare nelle questioni strettamente giuridiche — Le assoluzioni nelle cause indiziarie—Osser-

vazioni del Borgnini, dell' Impallomeni, del Vastarini-Cresi.

VII.

Massima indulgenza dei giurati nei reati di sangue ed in quelli contro la proprietà pubblica — Perchè si verifica — Nella pratica il giurì degenera in un trattamento privilegiato in favore degli autori dei più gravi delitti — Conseguenze che ne ritrae il popolo — La vantata indipendenza e incorruttibilità dei giurati — Come l'una e l'altra possono venir meno.

VIII.

I giurati, per imprescindibile necessità di cose, sono giudici tanto del fatto che del dritto — Sparisce quindi la speciale attitudine che in loro si vuole riconoscere.

IX.

Erronei apprezzamenti in quanto ai giudici togati.

X.

La teatralità nei dibattimeti di assise — I giudizii per giurati sono quasi sempre la negazione dell' influenza educatrice e moralizzatrice, che loro si vuole attribuire — Dimostrazione — Le costanti assoluzioni negli omicidii per la cosiddetta cagione di onore — Il contagio dell'esempio in tali reati — Anomalie della legge e della società in ordine all'adulterio.

XI.

La impunità negli omicidii tentati o mancati.

XII.

I giurati quando non assolvono, ammettono quasi sempre ogni specie di scusanti — L' abuso delle circostanze attenuanti — Viene così a mancare la finalità positiva della pena che deve tendere a conseguire il duplice effetto, della *prevenzione* e della *eliminazione*.

XIII.

Come il principio della *forza irresistibile*, provvidamente soppresso dal codice penale vigente, si faccia rivivere nei giudizii per giurati.

XIV.

Se altri Stati importanti conservano l' istituto del giurì, hanno però stabiliti freni opportuni per conseguire una efficace repressione della delinquenza — Può dirsi francamente che questi validi freni mancano quasi del tutto nella nostra legislazione penale.

XV.

Sparita, con il codice penale vigente, la distinzione tra crimini e delitti, e tutte le pene essendo temporanee, ad eccezione dell' ergastolo, assai raramente applicato, non

vi ha ragione che giustifichi questo inutile e dannoso dualismo, tra i giudici popolari e la magistratura ufficiale — Dimostrazione — Il principio della partecipazione del popolo all' amministrazione della giustizia non è nella coscienza dei cittadini — Diversità di giustizia tra una sede e l' altra di Corte di Assise.

XVI.

Il giurì considerato economicamente.

XVII.

Inidoneità del giudice popolare anche nei reati d'indole politica — Nei delitti cosiddetti politici dovrebbe giudicare il Senato, costituito in alta corte di giustizia — I reati anarchici non sono da considerarsi di natura politica.

XVIII.

Le proposte dell' on. Commissione ministeriale — Il sistema del *doppio collegio*, suggerito dal relatore prof. Pessina, non accolto dalla Commissione — Il giudice togato non più costituito in numero dispari, bensì in numero pari — La pubblicità nella istruzione anteriore all' apertura del bibattimento — Soppressione dell' atto di accusa, della sua spiegazione sintetica ai giurati, e del *riassunto* finale — Il potere discrezionale non più d' iniziativa del presidente — I testimoni e i periti da esaminarsi *direttamente* dalle parti — Abolizione del divieto attualmente fatto ai giurati di considerare le conseguenze penali che

il verdetto può avere per l' accusato — Soppressione della camera delle deliberazioni e, per contrario, votazione nella stessa sala di udienza, alla presenza della Corte, del Pubblico Ministero e degli avvocati dell' accusato e della parte civile, escluso però il pubblico — Maggioranza di due terzi per l'affermazione della colpabilità, nel caso che al collegio venisse sostituito il solo presidente, e ciò in vista della tendenza alla istituzione del giudice unico — Assoluzione per organo della Corte, quando la Corte stessa creda, a maggioranza, che i giurati si siano ingannati, emettendo il verdetto di colpabilità — Queste proposte, nella pratica, non sono atte a correggere i gravi inconvenienti che ora si deplorano nell' amministrazione della giustizia per giurati — Esse, per contrario, privano di ogni potere il presidente, che è l'unica guida imparziale e sapiente dei giurati, pongono costoro in balia delle parti, snaturano il carattere tipico dell' istituto del giurì, accrescono le alee d'impunità per i colpevoli, lasciano indifesi gl' interessi sociali — Svolgimento della convinzione — Conclusione.

I.

L'istituto del giurì è una delle questioni più ardenti che si agitano in Italia, nel campo della legislazione penale. Di tempo in tempo, la discussione intorno alla sua soppressione o al suo mantenimento, per poco sopita, acquista, di un tratto, novella freschezza. Ciò ebbe anche a verificarsi, in epoca non molto lontana, in occasione del quarto congresso giuridico nazionale, tenutosi in Napoli, nel mese di ottobre 1897.

La sezione penale, presieduta dal prof. Impallomeni, si pronunziò, con grande maggioranza, per l'abolizione, eccettuati i casi di reati politici e politici-sociali. Senonchè, nell'assemblea generale, il prof. Pessina, a nome della minoranza della detta sezione, propose quest'ordine del giorno:

" Il Congresso, convinto che l' intervento
" dell'elemento popolare nei giudizii penali è

" garenzia di libertà e di giustizia, come è par-
" so sempre alla coscienza di tutti i popoli,
" nei tempi in cui la libertà non sia stata con-
" culcata o l' amministrazione della giustizia
" non sia stata convertita in istrumento di di-
" spotismo, fa voti che, lasciandosi *inalterato*
" l'istituto della giuria, si provveda urgente-
" mente a migliorare il funzionamento, coor-
" dinandone la riforma a quella del codice di
" procedura penale, sulle basi additate dal
" progredito pensiero scientifico „.

Procedutasi alla votazione per appello nominale, tale ordine del giorno fu approvato, avendo risposto SI 98 congressisti e NO 50.

Ma questo risultato devesi principalmente all'autorevole discorso di quell' illustre, qual' è il Prof. Pessina, alle simpatie personali di cui egli gode tanto meritatamente, alla suggestione che esercita, con la sua parola smagliante e solenne, con il suo luminoso passato, con la sua veneranda figura, e va attribuita anche al difetto radicale delle assemblee generali.

In effetti in quell' Assemblea intervennero, con gli avvocati penali, anche avvocati civili e commerciali, vale a dire professionisti, versati, chi in una branca e chi in un'altra del dritto, ma non tutti speciali cultori di discipline penali e sociali. In tal modo il lavoro

lungo, accorto, ponderato e paziente della sezione penale, composta di persone che esclusivamente al dritto penale consacrarono i loro studii, andò perduto nell'Assemblea generale, costituita di persone vicendevolmente incompetenti.

Dalle stesse parole del detto *ordine del giorno*, si rileva che l'idea politica fu l'ispiratrice precipua del voto del congresso. Anzichè discutere sulle condizioni della criminalità in Italia, sull'indole, grado di coltura e moralità del nostro popolo, sul modo come abbia funzionata la giuria, dall'epoca in cui fu introdotta fra noi, per dedurre da tutto questo se fosse da mantenersi ovvero d'abolirsi tale istituto, per contrario si dissero delle belle frasi e furono pronunziati discorsi, splendidi ed altissimi nel campo delle astrazioni, infecondi nella realtà della vita.

A poco più di due anni di distanza, nel novembre 1899 , la questione sul giurì divenne più viva che mai, fra i componenti la Commissione ministeriale , nominata dal Guardasigilli on: Finocchiaro - Aprile , con decreto del 3 ottobre 1898, per la riforma del codice di procedura penale, e di questa così importante tesi fu relatore lo stesso prof. Pessina. La Commissione , ad unanimità , ritenne do-

versi mantenere la istituzione dei giurati. Senonchè, la Commissione medesima, distaccandosi dall'opinione generalmente avutasi dai sostenitori del giurì, che finora lo hanno considerato quale istituto di carattere politico, anche ad unanimità adottò il principio che esso fosse un istituto di carattere essenzialmente giuridico.

Tale affermazione, a mio parere, avrebbe dovuto condurre alla conseguenza opposta, ossia alla soppressione.

In vero non so comprendere perchè, ritenuto il giurì di carattere essenzialmente giuridico, debba mantenersi questo eccezionale ordine di giurisdizione, esistendo la magistratura togata, che appunto per la retta applicazione del dritto venne istituita.

A giustificare il suddetto *principio* si disse che: " Il giudizio del fatto per essere completo e rispondente al vero, richiede il senso pratico del giudice popolare, che, uscendo dalla società, porta nell' apprezzamento di esso e delle prove una più perfetta conoscenza dell' ambiente in mezzo al quale il reato fu commesso, dei moventi a delinquere, ed il criterio della realtà che il giudice tecnico, il quale vive fuori di quell'ambiente e si muove esclusivamente entro la cerchia

“ della legge scritta, non possiede in modo
“ così largo e sicuro „.

Si disse altresì: “ Il centro di gravità del
“ processo è la prova, la quale, affinchè nei
“ giudizii penali sia atta a convincere e possa
“ essere accettata come manifestazione del ve-
“ ro, deve essere orale. Ora, il convincimento
“ sull'esame immediato del materiale probato-
“ rio si consegue soltanto col giudice popolare.
“ Il giudice permanente non si può spogliare
“ delle impressioni che riceve dalla lettura del
“ processo scritto, le quali lo fanno soggiacere
“ ad idee preconcette; ed ancorchè si prescri-
“ vesse che i giudici non dovessero tenere sul
“ tavolo il processo, non si potrebbe evitare che
“ lo legesse il magistrato che deve dirigere il
“ dibattimento, e quelle impressioni, influendo
“ sul presidente, si potrebbero comunicare agli
“ altri giudici. „ (Lavori preparatorii — Atti
della Commissione—vol: II pag. 18 e 19).

A tutto questo si può contrapporre che il senso pratico risiede più facilmente nel giudice permanente, appunto perchè ha l' abitudine di giudicare, mentre il giurato, che di tale abitudine manca, facilmente può cadere nell' errore, sospinto di un tratto nel mare procelloso dei dibattimenti penali. Inoltre l'ambiente in cui vive il giurato, e da cui la sorte

lo trae per impartire giustizia, spesso è assai impuro ed artifizioso.

Ma se si volessero ritenere per veri i pregi che la Commissione riscontra nel giudice popolare, quantunque ogni giorno siano negati da scandalosi verdetti, vivamente deplorati da tutti coloro che hanno il senso del giusto e dell' onesto, sarebbe palese ingiustizia accordare tali garenzie soltanto agli accusati dei gravi reati, mentre gl' imputati di delitti minori, ma che pure possono essere condannati alla pena non lieve di dieci anni di reclusione, dovrebbero continuare ad essere giudicati dalla magistratura permanente, che minore attitudine avrebbe nell'apprezzamento dei fatti secondo il convincimento espresso dalla suddetta on: Commissione. Laonde é da ritenersi che ben' altre furono le ragioni vere che la indussero a conservare il giurì, come abbastanza traspare dall' opinione manifestata da taluni autorevoli Commissarii, i quali, pure affermando che questo istituto sia di carattere giuridico, aggiunsero però che poggiava su di una ragione politica.

Rivive adunque il pregiudizio che il giurì sia presidio di libertà, e il pauroso sospetto di dirette o riflesse ingerenze del pubblico potere turba ancora le menti dei nostri legislatori.

A me sembra che se la ragione politica poteva giustificare l'importazione del giurì, nei primi momenti della costituzione dello Stato italiano, oggi, dopo tanti anni, questo istituto non debba più sussistere, perchè non richiesto dalle presenti condizioni politiche. Sono amante anch'io di libertà; non crédo però di passare per reazionario se affermo che le libere istituzioni che ci governano non avrebbero nulla a temere, se venisse restituita alla magistratura tutta intera l'amministrazione della giustizia. Anzi le istituzioni ne guadagnerebbero, perchè la retta amministrazione della giustizia è il più manifesto indice di ogni civile progresso.

E che la ragione politica sia stata l'unico fattore della introduzione del giurì appare chiaramente, rimontando alle origini di tale istituto e al tempo e al modo come venne applicato presso i principali Stati, in Italia specialmente.

II.

Gli scrittori non sono di accordo sulle origini del giurì. Vi ha chi lo fa risalire ai tempi dell'antica Roma repubblicana e chi, per contrario, unicamente al popolo inglese. Però,

con la scorta di ampii studii fatti in proposito da valorosi autori, come il Biener ed il Brunner in Germania, ed il nostro Pisanelli, può con sufficiente sicurezza ritenersi che tale istituzione sia nata presso i Romani ed i Greci, manifestandosi dapprima con le grandi assemblee del popolo, quali i *comizii* in Roma e le *pritanie* in Atene. Senonchè dopo poco tempo avvenne che le assemblee ben di rado usarono tale potere, e finirono per spogliarsene definitivamente, delegandolo, con le *quaestiones perpetuae,* ai Pretori, e soltanto mantenendolo integro nelle *perduellioni.* Ciò prova che, fin da quei tempi così lontani, fu riconosciuto che la massa dei cittadini, per la mancanza di cognizioni tecniche e per la niuna o poca attitudine alle funzioni giudiziarie, sia disadatta ad amministrare la giustizia, ma invece più competente a conoscere dei reati politici. Il Pretore giudicava in concorso di cittadini, compresi in apposito albo, prescelti fra gl' iscritti alle tavole *decurionali* e all' ordine dei *cavalieri*, sorteggiati e sottoposti al giuramento. Si chiamavano perciò *judices jurati.* Il Pretore presiedeva e sentenziava insieme con essi, ma accanto a lui vi era un altro potere, rappresentato dal *judex quaestionis*, cui apparteneva di udire i testimoni, esaminare gli atti processuali e proporre le questioni.

Di qui scaturiscono spontanee due osservazioni, l'una che presso Roma repubblicana l'istituzione della giuria non nacque col tipo puro, secondo cui oggidì esplica la sua giurisdizione, ma con la forma della partecipazione del magistrato ufficiale e del cittadino all' amministrazione della giustizia, e quale embrione dello *scabinato* introdotto più tardi presso i popoli germanici, e l' altra osservazione che la giuria non sorse quale istituzione eminientemente popolare, imperochè i *judices jurati* non appartenevano a tutto il popolo, bensì erano prescelti da una determinata casta, ossia dai *decurioni* e dai *cavalieri*, come ora si è rilevato.

Succeduto poscia l' Impero, il Senato andò gradatamente assorbendo la cognizione di tutti i reati, fino a che, ai tempi di Diocleziano, fu soppressa del tutto la giuria, che fu sostituita da una magistratura permanente, con l' accusa ufficiale e la procedura scritta e segreta, preparatoria al giudizio, che era però pubblico.

Con le successive evoluzioni avvenute in Europa, le costituzioni giudiziarie romane scomparvero, meno nei popoli germanici, presso cui passarono nei tempi di mezzo, e nella Gran Brettagna.

In Inghilterra soltanto può dirsi che si riscontri il modello del giurì contemporaneo, che trova le prime origini ai tempi degli Anglo-Sassoni, in cui tutti i liberi abitanti di una contrada, nella quale era sorta la disputa, concorrevano ai giudizii.

Succeduti i re Normanni, con Guglielmo il conquistatore, furono creati i *giustizieri*, perchè impartissero la giustizia in tutto il regno, ma le forme si mantennero le stesse, e durante i primi cento anni, che seguirono la conquista normanna, i giudizii erano presieduti da un capo, ecclesiastico o civile, che insieme ad altri giudici, costituivano la corte, con il concorso di tutti gli uomini della contea in cui era nata la lite. Costoro erano appellati i *migliori del comitato*, *probe persone*, e secondo i loro detti veniva emesso il giudizio, *sicut recognitum fuit per probos homines comitatus*.

In tal modo procedette l' amministrazione della giustizia, gradatamente migliorandosi e perfezionandosi, finchè si giunse ai tempi di Enrico II, in cui troviamo stabilita la *magna assisa* con questa procedura:

Lo sceriffo riceveva ordine di convocare quattro cavalieri del vicinato. Costoro, prestato giuramento, sceglievano dodici cavalieri esperti delle leggi, tra quelli che meglio potevano co-

noscere il fatto, i quali a loro volta giuravano. Poscia si citava il convenuto per udire la elezione dei dodici giurati, ed egli aveva il dritto di poterne ricusare qualcuno, adducendone però le ragioni. In fine sulle attestazioni dei giurati la controversia era decisa.

Però tali attestazioni dovevano essere unanimi, in maniera che se i giurati non erano concordi, se ne aggiungevano altri, fino a raggiungere la unanimità a favore dell'uno o dell'altro litigante. Qnesta *magna assisa,* che dapprima esercitava la sua giurisdizione soltanto nelle controversie riguardanti la proprietà delle terre, si estese poi a tutte le altre contese, ed in seguito anche ai reati, in ordine ai quali, fin dal tempo degli Anglo-Sassoni, vigeva l'istituzione della *mutua garentia*, vale a dire che i vicini erano in obbligo di presentare i malfattori alla giustizia, ed essi stessi concorrevano, con le loro testimonianze, a dichiarare la reità o l'innocenza dell'accusato.

Così troviamo nel 1272, sotto il regno di Edoardo 1° che il *baglivo* sceglieva quattro cavalieri, i quali nominavano dodici fra'migliori uomini di ciascun *baliaggio,* affidando loro l'incarico di indicare alla giustizia gli autori dei delitti e di denunziare ogni caso di morte sospetta. Come si vede, erano cumulati nei do-

dici giurati, tanto l' ufficio di accusatore che quello di giudice, ma col progredire dei tempi fu riconosciuta la incompatibilità dei due ufficii, e fu stabilito un doppio ordine di giurati, ossia dodici per accusare e dodici per determinare i fatti dei quali taluno era accusato. Poscia anche la testimonianza fu separata dall'accusa e dal giudizio, nel mentre dapprima tutti e tre questi elementi concorrevano insieme a formare quello che dicevasi *veredictum visineti.*

In tal modo, progressivamente, si venne perfezionando l'istituzione dei giurati, finchè si giunse all'atto del 22 giugno 1825 che ne determinò lo esatto suo funzionamento, e che costituisce l'attuale giurì inglese.

Lande nell'Inghilterra si ha il giurì nei giudizii civili, il giurì nelle cause penali ed in queste il giurì di accusa, il *giurì speciale* in alcune determinate cause, che richiedono il concorso di persone tecniche, le quali si limitano perciò ad accertare soltanto il fatto materiale, lasciando al giudice il carico di qualificarlo, ed in fine il *giurì* per gli stranieri, ossia quando lo accusato non è cittadino inglese.

Compiuta in Francia la grande rivoluzione del 1789, abbattuto con questa ogni privilegio di casta, proclamata invece l'uguaglianza ci-

vile, la libertà e la partecipazione della nazione ai sommi poteri dello Stato, i legislatori francesi, dovendo ricostituire un nuovo ordinamento dei giudizi, basato sul concorso del popolo all'amministrazione della giustizia, volsero le loro menti all'Inghilterra, da cui trassero la forma del giurì, che però modificarono in parecchi punti del suo organismo, per adattarlo alle condizioni della Francia. Così vediamo che in questa nazione il giurì fu applicato soltanto nei giudizii penali e stabilito unicamente per il pubblico giudizio, e non anche per l' accusa, la quale restò nel dominio dei magistrati, quantunque sul principio, con la legge del 29 settembre 1791, avesse per poco tempo funzionato in Francia anche il giurì di accusa.

Ma la più essenziale differenza tra il giurì inglese e quello francese consiste nel fatto che, in Francia tale istituzione fu regolata da apposite leggi, che ben precisarono i confini dentro i quali i giurati e i giudici togati concorrono insieme all'amministrazione della giustizia, nel mentre in Inghilterra, non essendovi una legislazione ancora ridotta in codice, il giurì ed il magistrato hanno maggiore arbitrio, non essendo nettamente prestabilita l'orbita di azione in cui l'uno e l' altro

si svolgono. E' perciò che talvolta l' autorità giudiziaria inglese censura le deliberazioni prese dai giurati , chiede ai medesimi conto dei motivi che le determinarono e può invitarli a ritornare sul loro giudizio.

Dalla Francia, il giurì si diffuse man mano, in quasi tutti gli altri stati europei, che accettarono i principii della rivoluzione francese , ed in tal modo l'Italia, compiuta anch'essa la sua rivoluzione, ed abbattuti i principati in cui era suddivisa, adottò del pari il detto istituto, sul medesimo tipo francese, che già da dieci anni prima funzionava nel Piemonte.

Da questa breve indagine sulla origine e sul corso del giurì inglese e sulla sua applicazione nel continente europeo, resta accertato che nella Inghilterra tale istituzione è secolare e si svolse per gradi , serbando però sempre l'impronta originaria e trovando terreno fecondo nelle tradizioni, nei costumi, nell'indole calma e serena del popolo inglese.

Ciò riscontrasi nel fatto che l' Inghilterra non ha mai offerto lo spettacolo di radicali e subitanei mutamenti, ma, per contrario , per condizioni del tutto peculiari al suo popolo , ivi ogni istituzione mantiene sempre le forme primitive, le quali, acconciandosi gradatamente

ai nuovi bisogni, si perpetuano, senza che mai fossero state interrotte.

Così si spiega quel mirabile accordo, in cui si rattrovano la potestà regia, l' aristocrazia, il popolo, la religione, ed ogni autorità, i quali elementi, quantunque per se stessi disparati e moventisi ciascuno in una propria e tradizionale cerchia di azione, convergono tutti, rispettandosi a vicenda, a formare quella meravigliosa armonia, in cui governanti e governati sono stretti da un solo scopo, che è dritto e dovere ad un tempo, ossia quello del benessere sociale, all' ombra della libertà e della giustizia. Laonde presso il popolo inglese la libertà non è stata inoculata, ma è, come dovrebbe essere, se rivolgiamo il pensiero alle prime origini dei popoli, un sentimento ed un fatto naturale.

La libertà in Inghilterra si può dire che non abbia progredita mai, perchè in quella terra è stata per sè stessa sempre un progresso. Il sentimento dell' onesto e del giusto, il rispetto alla integrità personale, alla proprietà, all'onore, ai dritti e ai doveri, alle leggi e alle autorità, sono tradizionali, sono insiti nel popolo inglese. In tal modo si spiega come l' amministrazione della giustizia, affidata ai cittadini stessi, e circondata da provvide e

prudenti garenzie, si possa sviluppare in quel modo veramente civile in cui si esplica sul suolo inglese.

Per contrario, negli altri stati di Europa, l'istituzione del giurì fu introdotta in tempi di rivolgimenti politici, in cui, reagendosi freneticamente al passato, si volle, di un tratto, abbattere tutte le tradizioni, tutte le consuetudini, tutte le leggi, tutti gli ordinamenti dapprima esistenti , con la pretesa di creare un nuovo mondo civile. Laonde il giurì nel continente europeo, anzichè organo veramente giudiziario, sorse come istituzione politica.

A conferma giova in proposito ricordare quello che dissero alcuni oratori nell'assemblea nazionale francese , dopo la rivoluzione del 1789. Robespierre si espresse così :

“ I giudici dei tribunali permanenti, inve-
“ stiti del terribile potere di giudicare, saran-
“ no inevitabilmente animati dallo spirito di
“ parte , tanto più temibile in quanto , con-
“ giungendosi all' orgoglio , diviene dispositi-
“ smo ”.

Ed il Barriere , che voleva si stabilisse il giurì anche nelle cause civili , si abbandonò, nel 1793, a vere invettive contro la magistratura ufficiale Egli disse :

“ Volgete i vostri sguardi sui tribunali e

" poi dite cose vi sembrano Pigri e pieni di
" idee aristocratiche — Dove si sono raccolti
" i nemici segreti della libertà ? nei tribunali.
" Coloro che si oppongono alla repubblica
" non sono forse i legisti ? ossia quella genia
" di uomini sterili per la società, che non
" produce niente di giovevole, che imbratta
" molta carta, su cui potrebbe scriversi utili
" pensieri, e che non serve ad altro che ad
" esasperare le famiglie, ad aguzzare le pas-
" sioni, ad eccitare gl'interessi personali, pre-
" parando la divisione e la ruina della società.
" Come pensate voi di far scomparire questa
" turba di corvi giudiziarii, questa folla di ne-
" mici clandestini della rivoluzione, senza di-
" struggere il loro nido ? „

E, tra gli autori, il De Simondi diceva più tardi :

" L'istituzione del giurì toglie al principe
" l'arma formidabile del potere giudiziario, fa-
" cendosi temere con la minaccia dei tribu-
" nali ; come del pari essa ha disarmati gli
" stessi giudici di tutto quanto potevano a-
" vere di spaventoso, mentre il cittadino non
" vede in nessuna parte al disopra di lui gli
" uomini che dispongono della sua proprietà
" e della sua vita „. (Etudes sur les constitutions des peuples libres).

Similmente in Italia, dai giuristi e scrittori, il giurì fu ritenuto quale difesa contro gli abusi del potere esecutivo. A tal proposito il Pisanelli così scriveva, nel suo trattato sull'istituzione dei giurati, (seconda edizione, 1868 pag. 211 e seguenti):

" Il giurì garentisce l'indipendenza dei giu-
" dizii.

" Il giurato sente che ei non tiene il man-
" dato dal governo; e quindi ha la piena co-
" scienza della sua indipendenza e della di-
" gnità del suo ufficio, il quale non essendo
" per lui una *professione*, ma un carico pas-
" seggiero, non porge al governo l'opportunità
" di servirsi di esso, lusingando o impauren-
" do il giurato.

Consimili idee esprimeva il De Giovine, nel suo libro—Il Giurì e le Corti di Assise— 1862:

" Come istituzione politica è la fonte di un
" lato e liberale ordine di cose, dappoichè
" vien tolto ai magistrati eletti dal governo
" ogni potere di sentenziare sulla vita e sulla
" libertà dei cittadini; e per conseguenza so-
" nosi in tal modo tagliati i nervi al dispoti-
" smo di potere abbattere i suoi nemici, ossia
" gli uomini di spirito indipendente, con l' ip-
" pocrito mantello di condanne legalmente
" profferite.

“ Il giurì è nato in mezzo al turbamento
“ dell'ordine sociale di una nazione, e per tu-
“ tela non meno della giustizia che dei dritti
“ politici di un popolo, oppresso dal dispoti-
“ smo di una monarchia assoluta e di un bar-
“ baro feudalismo „.

III.

Senonchè, quantunque il giurì fosse stato introdotto come organo popolare di guarentigia delle libertà politiche e difesa contro le arbitrarie ingerenze del potere esecutivo, nell'amministrazione della giustizia, giammai se ne sono potuti sperimentare in proposito i voluti suoi pregi, perchè non è possibile, in un regime costituzionale come il nostro, in cui il Potere è ogni giorno ampiamente discusso ed è soggetto al sindacato della rappresentanza nazionale e della stampa, che un Governo, volendo superare in ferocia i tempi più foschi della tirannia, al solo scopo di discreditare e perseguitare i suoi avversari politici, ricorra al vituperevole mezzo di coinvelgerli, innocenti, in procedimenti penali, e trovi all'uopo magistrati abbietti, pronti a secondarlo.

È rimasta adunque la giurìa, fin dalla sua importazione fra noi, a funzionare unicamente

quale un'ordinaria corte giudiziaria e, come tale, sempre se ne sono constatati i suoi vizii congeniti, spesso molto funesti per la retta amministrazione della giustizia.

Ed in vero le nostre popolazioni non erano predisposte allo adattamento di un istituto di tanta e delicata importanza, divise fino a quel punto in molteplici Stati, e così differenti le une dalle altre, per costumi, per consuetudini, per tradizioni, per grado di civiltà, per sentimenti, per temperamento. A quelle popolazioni, alcune delle quali, specialmente nelle provincie costituenti l'ex regno delle due Sicilie, depresse ed avvilite da ogni specie di soprusi, di prepotenza e di tirannie straniere, a quelle popolazioni ancora attonite, e quasi paurose e titubanti per la rivendicazione così prontamente compiuta, furono schiusi, di un tratto, ignorati, e sconfinati orizzonti di libertà, e da oppressi furono innalzati sugli stalli dei giudici.

Nè derivò quello che era da prevedersi e che con dolore si deplora ogni giorno, ossia la emanazione di verdetti strani e scandalosi. Nondimeno il pregiudizio politico è così fortemente radicato, che il detto istituto trova ancora nuovi e forti sostenitori, quantunque, dall'altra parte, egualmente numerosi e valorosi

giuristi e cultori di discipline giuridiche e sociali ne vogliono l' abolizione, in particolar modo coloro, che per ragione del loro ufficio, hanno l'opportunità di constatarne molto da vicino i dannosi effetti.

Ed in vero molti alti magistrati del Pubblico Ministero hanno francamente manifestata la loro avversione al giurì, e in occasione della maggiore solennità, ossia nei discorsi inaugurali, come ho avuto l'opportunità di osservare nella *Rivista Penale* del prof. Lucchini (novembre 1894, serie 3ª, dispensa 116.ª).

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna diceva a tal proposito:

" Si può, si deve anzi far voti perchè la
" giuria sia radicalmente riformata o abolita
" nello interesse della giustizia vera, senza
" tema di passare per men liberale dei suoi
" fautori ".

Il Procuratore Generale alla Corte di appello di Catanzaro:

" In non direi cosa vera se affermassi in
" pubblico che la giuria è una istituzione sulla
" quale la giustizia punitiva, date le attuali
" condizioni della società e dei nostri ordina-
" menti, possa riposare tranquilla. Mentisca
" pure chi non vuole manifestare le sue libere
" convinzioni per tema d' incontrare l' impo-
" polarità ".

Il Procurator Generale alla Corte di Messina.

" Lo so bene che ai verdetti d'assoluzione
" plaude sempre frenetico il pubblico, ma, per
" l'amore che porto alla giustizia, mi auguro
" che quel plauso possa suonare come il rin-
" tocco funebre che segna l'agonia di una i-
" stituzione destinata a scomparire. E scom-
" paia pure e presto, checchè ne possano pen-
" sare coloro che si ritengono autorizzati a cre-
" dere, lo dicono senza reticenza, che il giurì
" in Italia meriterà di essere abolito, quando
" la magistratura si eleverà all' altezza dei
" tempi ".

Il Procuratore Generale alla Corte di Parma:
" Rispetto altamente le convinzioni di coloro
" che pur caldeggiano l'istituzione della giuria,
" ma crederei di mancare di rispetto a me
" stesso, se non avessi il coraggio di manife-
" stare francamente e pubblicamente ciò che
" sentii sempre dire nei privati colloquii, ciò
" che oggi si ripete più apertamente, oggi che
" l' opinione pubblica è impaurita e scossa
" dallo spettacolo dato dal nostro paese, e fuo-
" ri di esso, dell'impunità concessa ai più gra-
" vi misfatti ".

Il Procurator Generale alla Corte di Trani:
" Non rimane che a deplorare il numero esor-

“ bitante delle assoluzioni inconsulte, le quali
“ spesso, essendo addirittura scandalose, com-
“ muovano la pubblica coscienza e fanno fi-
“ nanco desiderare l'abolizione di un istituto
“ stupendo in teoria, ma nella pratica non
“ sempre palladio di libertà „.

Infine il Procuratore Generale del Re, presso la Corte di Appello di Napoli, Comm. Giuseppe De Marinis, nella sua relazione statistica, esposta all' assemblea generale del 4 gennaio 1899, si esprimeva così, in ordine alla giuria :

“ Essa tuttavia trionta ancora, e trionferà
“ fino a quando universalmente sarà ritenuta
“ il palladio della libertà, e fino a che la giu-
“ stizia sociale si riterrà dover consistere più
“ nella opinione degli uomini che nella realtà
“ delle cose „.

IV.

Può dirsi che, presso il ministero di Grazia e Giustizia, fin dall'inizio del funzionamento di tale istituzione in Italia, vi è stato un continuo, incessante succedersi di studi e di riforme; e così si giunse all' anno 1895, in cui il Guardasigilli Calenda dei Tavani, lasciando da banda ogni sterile accademia, e passando ai fatti, arditamente ed energicamente, presentò al

Senato del Regno, nella tornata del 13 luglio, un progetto di legge, con il quale proponeva l'abolizione del Giurì in tutti i reati di sangue, tranne gli omicidii qualificati, punibili con l'ergastolo. E quì è opportuno trascrivere i principali punti della relazione: (Atti Parlamentari—Senato del Regno—legislatura XIX—1.ª sessione 1895—Documenti, progetti di legge e relazioni).

" Signori Senatori—Già da molti anni si o-
" dono lamenti contro il modo in cui funziona
" in Italia il giurì, ma essi sono in questi ul-
" timi tempi divenuti più generali ed insistenti.

" In seguito a scandali troppo frequenti,
" tutta la parte migliore della stampa quoti-
" diana ha associata la sua voce a quella de-
" gli uomini competenti che invocava un'am
" pia riforma di quell'istituto. E poichè gl'in-
" convenienti deplorati son pur troppo reali,
" è urgente nel Governo il dovere di proporre
" rimedii tali che la perduta fiducia nella giu-
" stizia amministrata dalle Corti di Assise ri-
" sorga nei cittadini.

" Le cause della poco felice prova che ha
" fatto in Italia l'istituto del giurì sono di di-
" verso genere e troppo lungo sarebbe il far-
" ne l'analisi. Sarebbe vano al certo sperare
" di sopprimerle tutte con una riforma della

" legislazione, relativa alla scelta e alle attri-
" buzioni dei giurati. Ma è possibile, e devesi
" almeno tentare, di attenuare quelle che sono
" generalmente riconosciute come le princi-
" pali sorgenti del discredito in cui la istitu-
" zione minaccia di cadere.

" La prima riforma che vi sottopongo, e
" che è anche la più importante, concerne la
" competenza per ragione di materia della
" Corte di Assise.

" Su questo punto, oggetto di così lunghe
" e vive discussioni, si è venuta in questi ul-
" timi tempi delineando, presso molti autore-
" voli scrittori e magistrati, una opinione la
" quale mi sembra la più conforme alla natura
" del giurì e allo scopo per cui esso fu adot-
" tato dagli Stati dell'Europa continentale.

" In presenza di una magistratura reclutata
" fra uomini che hanno dato prova di coltura
" giuridica, e che soltanto dopo lo esperimento
" di un lungo tirocinio esercitano le funzioni
" giudiziarie, con la garenzia della inamovi-
" bilità, il giurì ha la sua ragione di essere
" soltanto nella opportunità d' interrogare in
" certi casi speciali la coscienza pubblica, la
" quale dai giurati si suppone più direttamente
" rappresentata.

" Nessuno può intendere la ragione per cui

" al giudice togato sia data la cognizione di
" delitti punibili con un certo numero di anni
" di pena restrittiva della libertà , e non di
" altri delitti della stessa indole, nei quali la
" durata della pena possa essere alquanto
" maggiore; poichè non si può supporre che
" in quest'ultimo caso vengano meno le atti-
" tudini del giudice, credute, nel primo caso,
" sufficienti.

" Il criterio razionale deve invece essere
" tratto dalla opportunità e dalla convenienza
" che certi speciali delitti sieno sottoposti al
" giudice popolare, anzicchè a quello togato.

" Teoricamente , a niuno potrà sembrare
" irrazionale il criterio di siffatta riforma. Re-
" sta solo che si mostrino i vantaggi per l'am-
" ministrazione della giustizia che, dalla limi-
" tazione della competenza delle Assise nei
" reati comuni, si possono con certezza pre-
" vedere.

" Fra simili reati , quelli sui quali oggi le
" Corti di Assise sono più frequentemente
" chiamate a giudicare per competenza pro-
" pria e che ad esse sarebbero sottratti, sono
" i seguenti, secondo la statistica per il 1893:
" le falsità in atti commesse da pubblici uf-
" ficiali, che in quell'anno furono 154; le vio-
" lenze carnali aggravate , 167 ; gli omicidii

“ semplici, d'infante e oltre l'intenzione, 1797;
“ gli omicidii qualificati e aggravati, 651; le
“ lesioni gravissime, 147; le rapine, le estor-
“ sioni e i ricatti, 294.

“ Le altre specie di delitti, o non raggiun-
“ gono o superano di poco la cifra di cento
“ per ciascuna, ma sono particolarmente no-
“ tevoli, per la loro speciale importanza, la
“ calunnia grave, la falsità in monete, la
“ falsità in giudizio, la bancarotta fraudolenta
“ nei casi più gravi, e infine i maggiori de-
“ litti contro la pubblica incolumità.

“ Ora, è cosa già osservata che, per giudicare
“ dei reati di falso e di bancarotta, i giurati
“ non abbiano alcuna attitudine. Essi non
“ possono apprezzare, per mancanza di co-
“ gnizioni giuridiche nel caso di falso, e per
“ mancanza di cognizioni commerciali nel caso
“ di bancarotta, le distinzioni talvolta sottili
“ fatte dalla legge.

“ Troppo frequentemente il giurì si lascia
“ indurre a scusare il reo per la buona fede
“ da lui simulata o per le tristi condizioni
“ economiche nelle quali questi si trova real-
“ mente o mostra di trovarsi.

“ E così vediamo dalla statistica per il 1893,
“ che in quell'anno, fra 142 accusati di falsità
“ in atti, ne furono prosciolti 82 e condannati

“ solo 60, cioè meno della metà, proporzione
“ veramente enorme; mentre fra gli accusati
“ di bancarotta fraudolenta, la proporzione
“ delle assoluzioni è fortissima in tutte le sta-
“ tistiche degli anni che precedono il 1893.

“ Nessuna ragione vi è, d'altra parte, perchè
“ sia conservata al giurì la cognizione di co-
“ desti reati, mentre il magistrato togato è
“ competente per le falsità in atti non com-
“ messe da pubblici uffiziali e per le bancarotte
“ fraudolenti nei casi ordinarii.

“ Il solo risultato di questo sistema è la in-
“ giustizia delle assoluzioni o delle condanne
“ più lievi in quei casi appunto in cui gravi
“ sono i caratteri del delitto.

“ Il delitto di calunnia appartiene alle as-
“ sise, solo in quei casi nei quali si attribuisce
“ a taluno un reato che importi una pena
“ restrittiva della libertà superiore a cinque
“ anni. Anche qui dunque non può esservi
“ alcun inconveniente nel dare in tutti i casi
“ la cognizione di tale delitto al magistrato
“ togato.

“ E per quanto riguarda i maggiori reati
“ contro la pubblica incolumità e i maggiori
“ reati contro la proprietà si cercherebbe an-
“ che vanamente una ragione, estranea alla

“ durata alquanto superiore della pena, sempre
“ temporanea, per cui essi debbono essere
“ giudicati dalle assise piuttosto che dai tri-
“ bunali.

“ Resta il punto, che per la speciale crimi-
“ nalità del popolo italiano, è il più importante:
“ quello degli omicidii e delle lesioni personali
“ gravissime.

“ È noto che fra tutte le nazioni civili, l'I-
“ talia occupa disgraziatamente uno dei posti
“ più alti nella statistica degli attentati alla
“ vita umana.

“ Gli omicidii denunziati annualmente agli
“ ufficii del pubblico ministero sono parecchie
“ migliaia; nel 1893 furono 4336. E nell'anno
“ medesimo le assise ebbero a giudicare 3452
“ accusati di omicidio, dei quali ne furono pro-
“ sciolti 1137 e condannati 2315, cioè a dire
“ che le assoluzioni rappresentano circa il 33
“ per cento delle accuse.

“ Questa proporzione è già tale da preoccu-
“ pare seriamente, quando si consideri che
“ negli omicidii semplici o improvvisi, formanti
“ il gruppo più numeroso, e così pure negli
“ omicidii oltre l'intenzione e negl'infanticidii,
“ sono relativamente rari i casi nei quali l'uc-
“ cisore sia stato designato dalla pubblica voce
“ e possa a lungo restare ignoto; per lo più,

" per la maggior solerzia adoperata in simili
" reati dall'autorità di pubblica sicurezza, egli
" è tratto in arresto in quasi-flagranza, ovvero
" mentre tenta salvarsi con la fuga, e molto
" spesso confessa il delitto, limitandosi a invo-
" care qualche scusa.

" Ora, i casi di assoluzione , malgrado l'evi-
" denza delle prove, e malgrado la stessa con-
" fessione, non sono rari in Italia. I rapporti
" ufficiali di presidenti di Corti di assise e di
" procuratori generali, confermano ciò, che del
" resto ogni giorno si apprende dalla cronaca
" dei giornali.

" Ma alla frequenza delle assoluzioni si ag-
" giunge anche quella dell'ammissione di scuse
" di ogni maniera e di circostanze attenuanti,
" per cui la pena del misfatto più orrendo è
" spesso ridotta a un insignificante castigo.

" E così da un rapporto ufficiale si rileva
" che in un circolo di Assise *solo in pochi casi*
" le pene inflitte corrispondono alla gravità dei
" malefizii e che il castigo dato ai colpevoli, *per*
" *le tante scuse immeritevolmente concesse*, è così
" lieve ed irrisorio da *sorpassare tutte le speranze*
" *degli stessi accusati.*

" E in un altro rapporto proveniente da una
" diversa regione , leggesi : " L'abuso delle
" scusanti che si fa dai giurati, riduce a minima

" proporzione la responsabilità degli autori di
" gravissimi reati, onde in confronto delle mi-
" gliaia di altri giudizii che si svolgono avanti
" ai tribanali ordinarii, nei quali è eccezione
" rara ciò che nelle Corti di Assise è regola
" comune, ne nasce una sproporzione singolare
" nella misura delle pene: ingiustizia grande
" anche prima, più sensibile e da lamentarsi
" in grado maggiore oggi che il codice penale
" vigente è più severo nelle pene comminate
" ai minori reati.

" Il Senato non può restare indifferente ai
" mali che derivano dal modo in cui funzionano
" oggi le Corti di Assise.

" Lungi dal contribuire alla educazione mo-
" rale del popolo e dal far nascere nei perversi
" un salutare timore, esse danno esempio fre-
" quentissimo della facilità di eludere la giusta
" repressione dei malefizii, e—come con una
" frase profondamente sentita ha detto in un
" suo rapporto un presidente di assise, il quale
" in un solo anno ha dovuto assistere all' as-
" soluzione di ventidue accusati di assassinio—
" in questi giudizii si perde il senso morale
" e la fede in Dio! „.

Non è dunque questo o quell' altro isolato cultore di discipline penali che insorga contro la giuria; non sono solamente le dottrine *po-*

sitiviste che muovono guerra a tale istituzione; non si parli di tendenze distruggitrici, di bramosia di novità e di notorietà; è un altissimo magistrato, è un guadasigilli, un uomo non più giovane — perchè si dice che i giovani facilmente si lasciano impressionare dall'amore delle cose nuove — un senatore del Regno in fine che, nel presentare all'esame del più alto consesso dello Stato un progetto di legge, mette a nudo, nella maniera più solenne, i mali che minacciano la retta amministrazione della giustizia, nel campo della più grave criminalità.

Ed anche alla Camera dei Deputati, in epoca non molto lontana, nella seduta del 10 giugno 1896, in occasione della discussione generale del bilancio di Grazia e Giustizia, furono mosse vive doglianze contro il giurì e, tra gli altri, l'on: Attilio Luzzatti ebbe a lamentare *scandalose assoluzioni pronunziate dai giurati a favore dei rei confessi di delitti gravi ed inescusabili*, e pose termine al suo dire dichiarando che *s' impone urgentemente la necessità di una riforma dell'istituto della giuria.*

Senonchè il progetto Calenda non fu discusso nel Senato, che credette opportuno rimandarne l' esame alla riforma generale del codice di procedura penale, e poscia fu del tutto dimen-

ticato dall' on. Commissione ministeriale , nominata apposta per studiare e proporre uno schema di tale riforma.

Però lo stesso Guardasigilli Calenda , al miglior punto, me lo permetta l'illustre uomo, quasi timoroso del cammino arditamente percorso, si arresta di fronte agli omicidii qualificati, per i quali dichiara essere più opportuna la competenza del giurì, contradicendosi in ciò, per quelle stesse ragioni in base delle quali credette doversi sottrarre alla cognizione dei giurati le lesioni personali gravissime e gli omicidii semplici.

E la contradizione a me pare si riveli a prima vista, sol che si leggano i motivi addotti in giustifica della eccezione.

In effetti nel progetto è detto: " Vi è in fine " un'altra categoria di delitti per i quali l'in" tervento del giurì può parere opportuno, con" siderandosi la straordinaria perturbazione che " essi recano alla società. Sono i delitti , di " qualsiasi natura, contro i quali la legge sta" bilisce la massima delle pene , quella che " non consiste in un castigo di più o meno " lunga durata, ma nella soppressione del de" linquente, o nella sua segregazione perpetua " dalla società. Tale è l' ergastolo che, nella

“ nostra legislazione penale comune, è il suc-
“ cedaneo della pena di morte.

“ Tranne i casi nei quali l'ergastolo è mi-
“ nacciato contro delitti di natura politica,
“ esso è unicamente riservato ai più gravi e
“ atroci misfatti contro le persone, i quali
“ commuovono profondamente la popolazione
“ e alla repressione dei quali questa ha un
“ più vivo e generale interesse „.

Ma tali reati, appunto perchè recano una straordinaria perturbazione alla società, appunto perchè sono i delitti più gravi e atroci, appunto perchè commuovono profondamente la popolazione, debbono essere severamente repressi, e perciò sottratti al giurì. Ed in vero, se nel progetto si dichiara che negli omicidii semplici il giurì *è inclinevole ad assolvere, malgrado l'evidenza delle prove e malgrado la stessa confessione dell'accusato*, se si ritiene che il giurì *non è in grado di apprezzare il vero significato delle numerose circostanze scusanti*, non è ammissibile, senza cadere appunto in quella contradizione che ho creduto riscontrare, che diventi, per contrario, buono apprezzatore delle prove, intelligente interprete delle numerose discriminanti previste dalla legge, giustamente severo nell' affermare la colpabilità dell'accusato, quando è il caso di omicidio qualificato.

Se adunque trattasi di un istituto che, nell'applicazione, non può esplicarsi con la finalità per la quale fu introdotto, ossia come organo popolare di guarentigia delle libertà politiche, se esso non è, come nell'Inghilterra, la naturale espressione storica dell'amministrazione della giustizia, se, nella pratica, funziona quale una corte ordinaria di giustizia, basata però su di un amalgama irrazionale ed impossibile, tra il popolo, che giudica, ed il magistrato togato, che presiede e dirige , tra il giudice popolare, che emette il suo verdetto per impressione, e il potere giudiziario statale, abituato a rendere ragione, con sentenze, del suo convincimento , se ogni dì sorgono alti i lamenti contro il giurì, quale può essere la ragione del fatto che vi siano ancora dei forti e convinti sostenitori e , tra questi , uomini assai chiari per ingegno e per dottrina ?

La spiegazione non può rattrovarsi che in quel tale pregiudizio politico, il quale li suggestiona così intensamente, da far loro sembrare che con l'abolizione del giurì, ed anche con la semplice restrizione dell' odierna sua competenza , si verrebbero ad intaccare i principii statutarii che ci reggono , e , pur di salvare questa loro convinzione , pur di mantenere intatte le sembianze della libertà politica, non

si avveggono che in tal modo, e certamente contro l'onestà dei loro intenti, offendono un principio di suprema importanza, qual'è quello della retta amministrazione della giustizia.

E questo pregiudizio è così fortemente penetrato nelle menti e nell'animo dei sostenitori del giurì che essi, pur riconoscendo, nè sarebbe possibile negarlo, i gravissimi difetti di tale istituzione, tentano nondimeno ogni mezzo per giustificarlo e spiegare le differenti cagioni del suo cattivo funzionamento, e propongono, chi in un modo, chi in un altro, molteplici e complicati modi di correzione che, a loro credere, sono atti a mantenere in piedi il crollante edificio.

Anche la guardia nazionale era ritenuta il palladio della libertà e tutti gli scrittori, a gara, ne tessevano le più alte lodi. Tra gli altri il De Giovine, nel menzionato suo trattato sul Giurì e le Corti di assise, (pag. 32 e seg.ti) scrisse:

“ La milizia cittadina, la stampa ed il giurì
“ sono le tre maggiori garentie della libertà
“ di un popolo; una sola di esse che venisse
“ meno, il Paese ne risentirebbe un danno
“ gravissimo, ed il reggimento costituzionale
“ toccherebbe una ferita letale da tale man-
“ canza.

“ La guardia nazionale è la forza interna
“ e legale di un paese, costituita per serbare
“ intatto il sacro palladio della libertà. Essa
“ lo difende così dalla violenza del dispotismo
“ di un governo anti-costituzionale, come
“ dagli eccessi e dai sobbollimenti rivoluzio-
“ narii di una democrazia spinta oltre i giusti
“ limiti. Il milite nazionale al coraggio del
“ soldato accoppia l'entusiasmo del cittadino,
“ e con questa duplice natura, militare e ci-
“ vile, forma il primo baluardo dello Statuto
“ Costituzionale „.

Nondimeno, dopo pochi anni, di prova non felice, la guardia nazionale venne abolita, con generale sodisfazione, specialmente di quelli chiamati a farne parte, e non per questo le patrie istituzioni ebbero a risentire scossa o danno qualsiasi.

Metterei sicuro pegno che la stessa cosa si verificherebbe se il giurì fosse abolito.

I molteplici e non interrotti rimaneggiamenti a cui è andato soggetto, fin dal giorno nel quale cominciò a funzionare in Italia, in modo da potersi per questo quasi equiparare alle nostre leggi elettorali, le continue falcidie che ha subite in fatto di competenza, le incessanti e complesse proposte di modificazioni, dimostrano chiaramente che sia una

istituzione che non possa continuare a permanere nel nostro paese.

E i rimedii, che si dicono necessarii per migliorarne il funzionamento, sono tanti che uno dei più forti campioni del giurì, il prof. Stoppato, dopo averli lungamente esposti e discussi, termina con proporsi egli stesso questa obbiezione: " Non pare a voi che le vostre " proposte importino un sistema di quistioni, " arduo e complicato forse più dell' attuale? " Voi parlate di semplificazione ed invece " forse aumentate il numero delle questioni ".

E finisce dicendo: " In qualunque caso non sarà, io spero, dispregiato il TENTATIVO inteso a migliorare il funzionamento della istituzione ". (*La formola delle quistioni ai giurati* — Rivista penale del Lucchini — vol. XLI—fasc. VI — serie III—pag. 505 a 538).

Ma allora è logico esclamare con l'onorev: Pavia:

" Qual natura di giudici è questa, che si " è costretti sempre, con tanto meccanismo " di forma, con tanta perdita di tempo, a " vigilare, custodire, istruire, ammonire, affin- " chè non divergano a destra e a sinistra, non " si lascino corrompere, irridere? ".

(*Studii sulla criminalità italiana nel 1881*).

Nè si dica in contrario che gli Stati più

progrediti di Europa mantengono il giurì, imperocchè non significa risolvere il grave argomento, citando soltanto una parte delle leggi di un'altra nazione, mentre poi se in tali Stati vige la detta istituzione, questa non solo funziona in un ambiente più adatto e con norme più provvide e sicure per l'amministrazione della giustizia, ma trovasi in armonia con tutto un rigoroso e razionale sistema di legislazione, inteso ad assicurare la efficacia della repressione, e perciò la sicurezza sociale. In Italia, per contrario, lo dico francamente, le leggi penali non sono collegate fra loro, in modo da convergere tutte a questa alta e doverosa finalità, e i nostri legislatori si preoccupano troppo della soluzione filosofica e giuridica della tesi, e poco del grado di civiltà e di moralità del popolo e delle condizioni di criminalità e di ambiente, in cui un determinato istituto dovrà funzionare.

V.

Basta leggere gli attuali principii, che informano le norme sulle quali si basa il funzionamento del giurì, per dedurne che nella pratica sono irrealizzabili, incominciando dal giuramento e terminando all'istruzione che il Presidente

legge ai giurati, prima che i medesimi entrino nella camera delle deliberazioni. In effetti il giuramento, che rappresenta un vero programma degli obblighi dei giurati, è così formulato:

" Voi giurate, consapevoli della importanza
" morale del giuramento e del vincolo reli-
" gioso che i credenti con esso contraggono
" innanzi a Dio, di esaminare colla più scru-
" polosa attenzione le accuse fatte a N. N.,
" di non tradire i dritti dell'accusato, nè quelli
" della società che lo accusa; di non comuni-
" care con chicchessia, relativamente alle dette
" accuse, sino dopo la vostra dichiarazione;
" di non dare ascolto nè all'odio, nè ad altro
" malvagio sentimento, nè al timore nè allo
" affetto; di decidere solamente allo stato del-
" l'accusa e delle fatte difese, secondo la vo-
" stra coscienza e il vostro intimo convinci-
" mento, coll'imparzialità e colla fermezza che
" si convengono ad uomo probo e libero ".

Dalla parola stessa e dal concetto legislativo che informò siffatta formola, chiaro si appalesa che, per esercitare le funzioni di giurato occorre da una parte un sufficiente grado di coltura, necessario sia per ben comprendere la serietà e l'importanza degli obblighi specificati nel giuramento, sia per emettere un illuminato giudizio, e dall'altra parte quel-

l'indipendenza che suole essere l'effetto di una buona educazione e di una completa moralità. Per ottenere tutto questo, solo i più eletti, i più distinti cittadini dovrebbero essere chiamati ad esercitare l'alta, delicata, difficile funzione del giurato, ma la legge, tanto per dimostrare fin dal principio che l'istituzione in esame sia un complesso di contraddizioni, è di una grande larghezza nei requisiti per essere giurato, prescindendo poi dalla poca diligenza con cui si compongono le liste.

Ed a rendere più grave questo difetto, già per sè stesso gravissimo, si aggiunge il diritto di ricusazione perentoria, ossia senza deduzione dei motivi, in base del quale tanto l'accusato che il Pubblico Ministero possono ricusare otto giurati per ciascuno.

Sol che si entri nel gabinetto del Procuratore Generale, prima che si apra l'udienza, o nella camera degli avvocati, e financo nella sala dei dibattimenti, si vedrà subito la ressa che si fa dai giurati per essere ricusati, se ad essi venga a mancare quello che sperano ottenere in primo luogo, ossia la esenzione assoluta per tutta la quindicina, a base di compiacenti certificati e d'insussistenti condizioni di famiglia.

E pur troppo, chi abbia alquanta conoscen-

za del modo come funziona il meccanismo dei giudizii nelle Corti di Assise, ha l'opportunità di rilevare che siffatte ricuse si avverano, o per aderire semplicemente alla preghiera del giurato, il che significa esonerare arbitrariariamente, e col maggiore pubblico danno, un cittadino di adempiere al dovere a cui lo chiama la legge, o per eliminare i giurati più capaci e più competenti, contrariamente al pensiero e al voto propostosi dal legislatore nello stabilire la ricusa, facendo in tal modo risultare composto il giurì di persone ignoranti, deboli e pieghevoli in un modo o in un altro. Tale intento si raggiunge più facilmente nelle Corti di Assise dei centri minori, dove quelli che si distinguono per coltura, per indipendenza, per fermezza di carattere, sono in numero assai ristretto, e dove, per conseguenza, è più agevole che entrino a far parte del giurì persone strette all' accusato o alla sua famiglia, o anche al difensore, per vincoli di amicizia, d' interessi, di simpatia, di partito.

A tal proposito osservava l'on: Righi:

" Tutto adunque concorre nelle Corti di
" Assise in favore dell'accusato, da una parte
" la larghezza di ammissione e la poca dili-
" ligenza con cui si procede alla formazione

" delle liste, dall' altra il dritto di ricusa , e
" così spiegasi come spesso si dia il caso che
" il capo giurato non sappia nemmeno leg-
" gere il verdetto, e come si verifichino tali
" contraddizioni nelle risposte dei giurati da
" manifestare chiaramente che costoro non
" abbiano compreso nè il significato sintetico
" dei singoli quesiti , nè quello dei vocaboli
" più comuni " (relazione presentata nel luglio 1895 alla Commissione di Statistica giudiziaria, sulla parte penale dei discorsi inaugurali del P. M. per l'anno 1894).

Composto alla fine in tal modo il giurì di persone nella più parte deficienti, incomincia il dibattimento , in cui il principale studio dell'accusato è quello di porre in cattiva luce le parti querelanti, i verbalizzanti, i testimoni a carico. Costoro sono assaliti con ogni specie di domanda, si fruga con cura affannosa nel loro passato , si gitta loro in faccia, protetti dal manto della irresponsabilità nella difesa, ogni contumelia , qualsiasi ingiuria.

Si passa poi alle arringhe e a tal punto il giurato, che ha avuto la forza di non addormentarsi, perchè parecchi si danno ben presto nelle braccia di Morfeo, è sballottolato dall'oratore della legge a quello della difesa e viceversa, in un mare di teorie giuridiche e di

questioni medico legali , su cui sono incanutiti uomini illustri, per ingegno, studii e dottrina.

Finalmente, dopo la lettura delle questioni, il più delle volte complicatissime e numerosissime , irte di principali e di subordinate , di aggravanti e discriminanti, e di scusanti a quest'ultime, e dopo il riassunto, il presidente legge la seguente avvertenza: " La legge non
" chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali
" eglino si sono convinti.

" Essa non prescrive loro alcuna regola
" dalla quale debbano far dipendere la piena
" e sufficiente prova.

" Essa prescrive loro d'interrogare se stessi
" nel silenzio e nel raccoglimento, e di esa-
" minare, nella sincerità della loro coscienza,
" quale impressione abbiano fatto sulla loro
" ragione le prove riportate contro l'accusato
" ed i mezzi della sua difesa.

" Essa propone loro questa sola domanda,
" che rinchiude tutta la misura dei loro do-
" veri : avete voi l'intima convinzione della
" reità od innocenza dell'accusato? "

Dopo di ciò entrano, alla fine, i giurati nella camera delle loro deliberazioni, per il verdetto.

VI.

Se dunque così procede, nella pratica, il giudizio in Corte di Assise , non è possibile che il giurato, spesso un bottegaio o un fittaiuolo , possa rettamente decidere sulle questioni di legittima difesa od eccesso nella difesa, infermità di mente e semi-infermità , provocazione grave o semplice, premeditazione, ubbriachezza volontaria o accidentale, o fra due opposte perizie di venefizio o di falsità.

E il suo disagio sarà maggiore quando trattisi di causa indiziaria, per la quale occorre una mente esercitata a trarre da tutti gli elementi, coordinandoli e concretizzandoli , la convinzione della colpabilità o dell'innocenza. Egli avrà ancora il cervello intronato dalla voce sonora del difensore che, nella sua non breve arringa gli avrà ripetuto tante e tante volte la nota frase — che nel dubbio bisogna assolvere—Il suo animo sarà ancora commosso dal fascino dell'eloquenza dell'avvocato, il quale gli avrà descritto con le parole più tenere e con voce tremante per la emozione , le ansie, le privazioni, la miseria e i tormenti, a seconda dei casi, della vecchia madre, o del padre, o della sposa, o dei figli, che anelanti

aspettano il verdetto. Quindi sarà facile alla assoluzione, tanto più che il Presidente gli ha detto che la *legge non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali eglino si sono convinti*, *che dessa non prescrive loro alcuna regola*, che debbono giudicare secondo l' *impressione.*

Quando poi il dibattimento dura per parecchi giorni è ancora più difficile il trionfo della giustizia, perchè il giurato, in tale caso, è esposto ad ogni specie d'insidie, sia di promesse, sia di minacce, sia di blandizie, e massime nelle Assise di provincia in cui, convenendo la maggior parte dei giurati dai paesi vicini, e stando spesso per molto tempo nello stesso albergo, conversando nello stesso caffè, finiscono col piegarsi alle influenze degli interessati e suggestionarsi a vicenda.

A quant'alea adunque sono affidati le sorti dei giudizii in Corte di Assise, da cui pur dipendono tanti importanti e delicati interessi sociali!!!

Su tal proposito giova ricordare quello che ne scriveva un eminente magistrato, S. E. il Senatore Borgnini, nel discorso inaugurale alla Corte di Appello di Napoli nel 1880:

" Sarebbe inutile non ammettere che per
" tutti coloro, i quali hanno continuamente
" mano in questi dibattimenti giudiziarii e li

" vedono svolgersi avanti agli occhi sotto le
" loro fasi diverse, non debba esser causa di
" sopra-pensiero lo avvertire, che dai risultati
" accidentali dell'urna, dalla cura più o meno
" sollecita, con la quale siano stati distribuiti
" gli avvisi ai giurati, dalla maggiore o mi-
" nore possibilità materiale, e diciamo anche
" dalla disposizione personale a comparire, e
" infine dalla definitiva composizione del seg-
" gio, subordinata a tante eventualità, e non
" prevedibili, e molte volte prevedute e pen-
" sate, dipenda essenzialmente l'esito dei gior-
" nalieri dibattimenti ".

E il Vastarini Cresi, nel suo libro intitolato *Ordinamento della giustizia penale in Italia* — Anno 1895, parte 1ª, pag. 10, ha scritto così:

" A Napoli i popolani, quando vanno ad
" assistere al dibattimento a carico di persona
" che conoscono, o che altrimenti li interessi,
" non dicono già: oggi si tratta la causa di
" quel tale; ma bensì: oggi *si tira* la causa—
" Nel loro linguaggio immaginoso, un giudizio
" per giurati è assimilato all' estrazione dei
" numeri del lotto, e lo significano con lo
" stesso verbo. Il conseguimento della giu-
" stizia ha tanta probabilità quanto la vincita
" di un terno! ".

E parlando della giuria il prof. Impallomeni,

nel suo discorso inaugurale letto nel 4 novembre 1894, nella R. Università di Palermo, (Tip. " Lo Statuto „ 1895, Palermo), tra le altre splendide osservazioni, ebbe a rilevare:

" Lo svolgimento di un processo per omi-
" cidio somiglia tante volte a un dramma, in
" cui il pubblico e i giurati s'immedesimano
" nei personaggi che vi figurano, e parteci-
" pano in certo qual modo alle emozioni che
" agitarono gli attori dell' evento delittuoso.
" Il verdetto che ne risulta allora non emana
" già dall'apprezzamento del carattere morale
" e sociale delle passioni, che determinarono
" la catastrofe, non da un giudizio, sul-
" l'intima contradizione o somiglianza tra le
" abitudini, le inclinazioni del reo e i senti-
" menti che servono di sostrato all'azione re-
" golata e normale della comunanza; ma è il
" risultato spesse volte delle correnti di sim-
" patia o antipatia, sviluppatesi tra il giudice
" popolare e l'incolpato dalla rappresentazio-
" ne emozionante del fatto incriminato: di
" una simpatia o antipatia in cui la ragione
" fa naufragio, per essere il prodotto di ec-
" citamenti impressionali del momento, quan-
" do pure essa non sia artificiosamente de-
" stata dalla rettorica dell'oratore della difesa
" o dell'accusa „.

E in altro punto del suo magnifico discorso lo stesso Impallomeni soggiunge:

“ Il sentimento della giustizia sociale è ve-
“ nuto lentamente formandosi e stratifican-
“ dosi sopra il fondo primitivo degl'inorganici
“ sentimenti individualisti, per evoluzione dei
“ superiori istinti umani: l' espressione speci-
“ fica ordinaria di quest'altissima funzione tu-
“ telare della vita collettiva è l'organizzazione
“ giudiziaria permanente, adattata ad un am-
“ biente suo proprio: il rozzo fondo primitivo
“ riappare con gli organi della giustizia po-
“ polare , perchè esso permane nelle masse
“ incolte ”.

VII.

E che il rozzo fondo primitivo risorga con la magistratura popolare viene dimostrato dalla estrema indulgenza dei giurati nei reati di sangue, i quali meno dovrebbero avverarsi là dove sono progredite la coltura e la civiltà , perchè niuna cosa è di più civile che il rispetto all'integrità personale del proprio simile.

L'uomo incolto, appunto perchè tale, non sa frenare , le sue passioni ; facilmente è acciecato dall'ira, e per il possesso delle grazie di una donna , per una parola vivace , per uno

scherzo male appreso, spesso per un nonnulla, i suoi istinti primitivi repentinamente si manifestano, ed egli ferisce ed uccide.

Così il rude sentimento della vendetta, l'antico dritto del taglione, abolito dalle leggi dei tempi civili, emergono nelle masse incolte. E i giurati che son tratti da tutte le classi sociali, e nella pratica, siccome ora ho detto , sono i peggiori che rimangono a prestar servizio, risentono dell'ambiente e dei pregiudizii in cui vivono, ed inconsciamente vengono soggiogati dalle impressioni popolari, che in essi si ripercuotono, e che sono latenti nel fondo del loro animo. Perciò se non assolvono addirittura, ammettono tante e tali specie di scusanti, che la uccisione di un uomo vien punita con pene spesso derisorie.

E a questi fattori, che direi naturali, della indulgenza estrema dei giurati, nei delitti di sangue, bisogna aggiungere che essi, a causa delle loro abitudini, non hanno molte preoccupazioni per la sicurezza della loro vita, che all' occorrenza saprebbero ben difendere in tutti i modi.

I giurati, per contrario, sono assai rigorosi nei reati contro la proprietà, e di ciò si trova facile spiegazione nel sentimento naturale della conservazione dei proprii beni, e nelle conti-

nue preoccupazioni in cui vivono per la sicurezza degli stessi.

Essi, più del professionista, più dello scenziato, più di chi lavora e produce con la mente, comprendono intensamente il valore del danaro, che dà loro, oltre i godimenti materiali della vita, il posto di consigliere comunale, la preponderanza, la dignità, la soddisfazione delle piccole ambizioni, l'autorità nel loro comunello.

Viceversa, si mostrano altrettanto indulgenti, fino alla rilasciatezza, fino alla colpa nei reati commessi in danno della proprietà pubblica. In effetti quasi ogni giorno si assiste al doloroso spettacolo di vedere assolti, quantunque confessi, gli espilatori del pubblico erario.

I falsarii, i funzionarii infedeli, i depredatori degl'istituti di credito sono assoluti, e il verdetto è salutato da applausi. Ne siano esempio i famosi processi della Banca Romana, per falsificazione e truffe.

Intanto il popolo, che ignora il complicato meccanismo dei giudizii per giurati, il popolo che non sa di teorie costituzionali, il popolo che vede spesso costituirsi, per un solo di simili accusati, un collegio di difesa di tre, quattro, cinque illustri avvocati, che non di ra-

do sono anche eminenti uomini politici, mentre poi osserva che presso la magistratura ordinaria l'imputato, spesso difeso da un semplice avvocato di ufficio, vien condannato talvolta a parecchi mesi di reclusione, per il furto di poche lire, ritrae da quelle assoluzioni la impressione che la pena sta scritta solo per i poveri, e che i ricchi e potenti trovano sempre il modo di uscirsene pel rotto della cuffia, come suol dirsi con frase comune.

Laonde nella pratica il giurì degenera in un trattamento privilegiato in favore degli autori dei più gravi reati. Ed in vero questi ultimi venendo giudicati dai giudici popolari, se non sono assolti, godono però quasi sempre dell' ammissione di scusanti di ogni maniera e delle circostanze attenuanti, per effetto di che la misura della pena, che in definitivo viene inflitta, si riduce a pochissimi anni, nei quali si computa il tempo trascorso nella detenzione preventiva, la quale, specialmente nelle carceri mandamentali, si sconta molto comodamente. Viceversa i colpevoli di reati minori, che sono giudicati dalla magistratura permanente, la quale, conformandosi alle disposizioni di legge e allo spirito informativo di esse, non ammette scusanti, che solo nei casi in cui per legge sono consentite, vengono

puniti con una pena eguale e talvolta anche superiore. E valga un esempio : l' autore del reato di lesione personale volontaria, che abbia prodotto lo sfregio permanente del viso, è punito, secondo l'art. 372 n. 1 del cod. pen. con la reclusione da uno a cinque anni, e il colpevole di omicidio volontario é punito con la reclusione da diciotto a ventun' anni. Il primo, come quegli che viene giudicato dal magistrato togato, può facilmente esser condannato ad anni cinque di reclusione, nel mentre il secondo, dovendo essere giudicato dai giurati, e costoro essendo abituati ad elevare il movente che spinse a delinquere, qualunque esso sia, a causa di provocazione, e questa a ritener sempre grave, concedendo anche le circostanze attenuanti, che essi giurati ammettono in ogni fatto, come per sistema, ne consegue che l' autore dell' omicidio sconterà, egualmente con anni cinque, il reato da lui commesso, partendosi per l' applicazione della pena da anni diciotto, questi diminuendo di due terzi, per la provocazione grave e poi di un altro sesto, per le attenuanti, col vantaggio però che alla reclusione sarà sostituita la semplice detenzione.

Il seguente fatto, di cui assicuro l' autenti-

cità, varrà meglio a dimostrare la esattezza di questa mia affermazione.

Nel 1896 si venne a scoprire che due impiegati infedeli, l' uno addetto alla cancelleria del tribunale e l'altro a quella della Corte di Assise, in provincia di Terra di Lavoro, da molto tempo commettevano delle sottrazioni in danno dello erario dello Stato, falsificando rispettivamente i mandati da pagarsi ai testimoni e ai giurati, col segnare testimoni immaginarii, che per lo più si aveva cura di far figurare che venissero dalle provincie più lontane, e col menzionare, come se avessero prestato servizio, giurati che erano stati dispensati, intascando in siffatta guisa le rispettive indennità, le quali all'uno fruttarono alcune migliaia di lire e all' altro circa ventimila lire. Chi sa per quanto tempo ancora il lucroso giochetto sarebbe durato se, per un fortunato caso, la frode non fosse stata scoperta.

Dopo un' inchiesta amministrativa, deferiti entrambi all'autorità giudiziaria, l'uno fu rinviato al giudizio del locale tribunale e l'altro alla Corte di Assise che, per legittima suspicione, fu quella di Campobasso.

Entrambi erano confessi e raggiunti da una colluvie di prove. Senonchè dei due, quello

giudicato dal tribunale, fu ritenuto colpevole e condannato a parecchi anni di reclusione, mentre l' altro, che comparve avanti le Assise di Campobasso, fu assoluto, nel 25 giugno 1897 in seguito al verdetto negativo che ebbero a pronunciare i signori cittadini giurati, i quali, con una costanza degna di miglior causa, risposero *no* per settecento volte, quante appunto erano le questioni loro proposte, essendo settecento i mandati falsificati !!!!

Ed il pubblico, che pur troppo con costante curiosità malsana accorre ad assistere ai dibattimenti, ne trarrà la conseguenza che vale meglio uccidere che ferire, che sia più proficuo rubare molto anzichè poco, perchè il grande malfattore, innanzi al giurì, ha tutto da guadagnare e poco da perdere.

Nè vale opporre che anche presso i tribunali la percentuale delle assoluzioni è abbastanza elevata, sia perchè una gran parte di reati sono portati alla cognizione dei tribunali stessi per citazione diretta, sia perchè, anche quando l' istruzione preparatoria abbia avuto luogo, dessa non è per solito fatta con tutta quella elaborazione e maturità che, per la gravità del fatto, richiedono i processi destinati ad affrontare le accidentalità del giudizio di Assise, ed inoltre avvi anche l'inter-

vento di un elevato consesso di magistrati togati, vale a dire la Sezione di Accusa, la quale esamina se le prove e gli elementi raccolti siano validi e tali da autorizzare il rinvio dell'accusato al pubblico giudizio.

Del pari non si affermi che il giudice popolare abbia il pregio di una maggiore indipendenza ed incorruttibilità, perchè temporaneo, sorteggiato, ricusabile e componente un collegio abbastanza numeroso.

Appunto perchè temporaneo lo si può più facilmente piegare ai proprii intenti, a corromperlo in un modo o in un altro, essendo pieno il suo arbitrio e ritornando, dopo il suo breve ufficio, ignorato nella folla, da cui la sorte lo trasse. Non deve dar ragione del suo verdetto; gli basta un semplice *sì* o un semplice *no*, perchè la legge, secondo l'avvertimento del Presidente della Corte, *non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali si sono convinti, essa non prescrive loro alcuna regola dalla quale debbono far dipendere la piena e sufficiente prova.*

Per contrario il giudice togato, appunto perchè permanente, appunto perchè noto, appunto perchè deve far carriera, appunto perchè ha una posizione sociale da custodire, pur se nell'intimo del suo animo fosse disonesto ›

non può prestarsi alla corruzione, tanto più che deve esporre le ragioni di fatto e di dritto, a base delle quali ha emesso la sua sentenza, e sulla sua condotta vigilano i suoi immediati superiori gerarchici.

In quanto poi alle insidie che possono venire dall'alto e alle pressioni del Potere, cui fanno cenno alcuni fautori del giurì, sono fantasmi che appaiono solo a questi ultimi. Si è discusso innanzi come sia inammessibile, che il Governo tenti piegare i magistrati ai suoi voleri ed anche ciò, per lontanissima ipotesi, potesse avvenire, il Governo stesso avrebbe mezzi sufficienti per rendere flessibili anche i giurati, imperocchè non è necessario corrompere tutti i dodici giurati; bastano sei solamente, essendo i voti contrarii, che possono emettere gli altri sei, paralizzati dalla disposizione legislativa che stabilisce il principio che la parità vien calcolata a favore dell'accusato. Inoltre si sa come avvengono le votazioni dei giurati—la maggior parte di essi, sia perchè non hanno capito niente della causa, sia per deferenza, sia per bonomia, sia per suggestione, sia per altro motivo, seguono la opinione che manifesta colui che ha saputo prendere predominio su loro.

Laonde spesso, in definitivo, il verdetto del

giurì diviene l' espressione della impressione, della volontà, del capriccio, di tre o due, e talvolta di un solo.

VIII.

Relativamente poi alla maggiore attitudine, che ad ogni costo si vuole riconoscere nel giudice popolare che, si dice, sia in grado di meglio valutare i moventi e le passioni criminose, per la sua larga e pratica conoscenza delle cose umane e della sociale convivenza, si osserva che non basta questa semplice conoscenza, che non sono sufficienti il solo buon senso e un retto criterio, imperocchè, secondo quello che più innanzi ho detto, per imprescindibile necessità di cose, non è possibile, per quanto si affannino altri a ritenere il contrario, scindere il fatto dal dritto e formulare le questioni da proporsi ai giurati in maniera che, insieme alle circostanze di fatto, non entrino elementi riguardanti principii di dritto. Non è la semplice questione della colpabilità o meno dell'accusato che i giurati debbono risolvere, ma essi sono in ogni dibattimento chiamati, più o meno, a rispondere anche intorno a questioni giuridiche, le quali,

aumentando la responsabilità o diminuendola, inseparabilmente si compenetrano col fatto.

Queste circostanze aggravanti, discriminanti, e scusanti subordinate alle discriminanti, dalle parti proposte (come legittima difesa ed eccesso — infermità di mente e semi-infermità ecc.), sono tassativamente definite dalla legge, sono indicate con termini tecnici, e, per quanto si possa fare, è impossibile evitare di adoperare espressioni giuridiche e comprensive (come premeditazione , provocazione semplice o grave e simili). Inoltre in alcuni reati vi sono circostanze che, o sono definite dal codice con criterii strettamente giuridici, o si debbono definire con la scorta di leggi generali o regolamenti, come quando trattasi di falso consumato da un pubblico ufficiale, in atto che faccia fede per legge sino a querela di falso : se il reo sia da ritenersi pubblico ufficiale, in caso di peculato o di corruzione : se e quale sia in generale l'effetto e la forza probante di un documento.

Laonde ne deriva che i giurati inevitabilmente giudicano tanto sul fatto che sul dritto. E per convincersi che tale affermazione sia vera, a parte le argomentazioni ora svolte, basta assistere alla pubblica discussione nelle Corti di Assise. Vedrete che gli oratori, sia

della difesa che dell' accusa, specialmente in alcune cause, non fanno che parlare di elementi e definizioni di dritto. Sul banco degli avvocati spesso osservate una mole di libri che si citano, se ne leggono brani, si discutono, s' interpetrano. Pare insomma non già di assistere a un dibattimento, ma di rattrovarsi in una università del Regno, ad ascoltare la lezione di un professore di dritto.

E il Presidente stesso della Corte, per necessità di cose, alla sua volta è costretto, nel suo riassunto, di spiegare, interpretare e sciorinare la sua brava lezione.

La confusione raggiunge il suo *climax* quando trattisi di venefizio, di *concausa* nell' omicidio e simili. In tali casi sono i libri di medicina che prendono il posto di quelli di dritto, ed i giurati, che dicesi debbano giudicare con il solo buon senso, sono invece chiamati a decidere su speciali questioni della scienza medica, per le quali periti di accusa e periti di difesa hanno lungamente discusso in vario ed opposto senso.

IX.

S' impone quindi, per chi non sia guidato da preconcetti e non sforzi quello che è il

naturale portato delle cose, che la giustizia punitiva venga amministrata unicamente dalla magistratura togata, composta di uomini che hanno dovuto lungamente studiare sulle varie branche della scienza del giure, che hanno dovuto sostenere esami e concorsi, e che, soltanto dopo l'esperimento di un lungo tirocinio, possono esercitare le funzioni di giudice.

E con tutto l'omaggio dovuto ad oppositori autorevolissimi non si dica che, *l'insistente e continuata ripetizione degli atti produce l'indifferenza per gli atti medesimi, e che nel magistrato ufficiale, perennemente applicato a giudicare e, come dev'essere il più spesso, a condannare, si forma un costume, un abito, una naturale disposizione o propensione a riconoscere un colpevole nell'imputato e ad esser facile nell'ammettere la prova della reità.*

Questa opinione è contradetta dai fatti, sia perchè sono molto rari i casi di errori giudiziarii, sia perchè i pubblici dibattimenti, le sentenze sono lì a dimostrare con quanta diligenza, con quanta coscienza, con quale scrupolosità i magistrati italiani intendono al loro ufficio.

Sono ancora leggendarii pregiudizii quelli che fanno ritenere da taluni, che il magistrato sia costretto dal suo ufficio a segregarsi dalla

vita, a starsene impassibile, avvolto nel suo nero ammanto, e a non vedere tutto quello che palpita e si muove intorno a lui che attraverso i canoni della dottrina, e della giurisprudenza, e sotto un aspetto più o meno artificiale.

Però i sostenitori del giurì, non avvedendosene, confermano essi stessi quanto ora ho detto. In effetti uno dei più chiari fra loro per ingegno e dottrina, il prof. Lucchini, (Rivista penale, 1895, pag. 134), si esprime così:

" La debolezza dei giurati consisterebbe nel
" dar facile ascolto alla pietà e all'indulgenza,
" per essere quindi proclivi alle assoluzioni.
" Quì pure la statistica ci fa sapere che, al
" contrario, la percentuale dei verdetti nega-
" tivi e assolutorii, se non è inferiore, non è
" neppure superiore a quella dei prosciogli-
" menti da parte dei giudici togati, massime
" sommando insieme i giudizii di prima e
" di seconda istanza; e che la media delle pe-
" ne inflitte dalle Corti di Assise è propor-
" zionatamente più elevata in rigore di quella
" delle pene inflitte dai tribunali, *di cui è*
" *notoria la mitezza, accresciuta dalla non meno*
" *notoria tendenza delle Corti d'appello a ridur-*
" *re la pena* ".

Dunque se egli è vero che i più autorevoli fautori del giurì affermano, con la guida della statistica, che il numero delle assoluzioni pronunciate dai magistrati togati sia per lo meno eguale alle assoluzioni da parte dei giudici popolari, e che la media delle pene inflitte dalle Corti di Assise è proporzionatamente più elevata in rigore di quella delle pene inflitte dai tribunali e dalle Corti di appello, di cui è notoria la mitezza, ne deriva che con ogni ragione si può ribattere non essere esatto che nel magistrato ufficiale si formi l'abito a riconoscere un colpevole in ogni imputato.

X.

I difensori del giurì, tra gli altri pregi, attribuiscono a questa istituzione, *l'influenza educatrice e moralizzatrice, e il maggior prestigio dello stesso magistero penale.*

Ma dove, come, quando, abbiamo avuto agio di ciò constatare?

A me sembra che la nuda realtà delle cose stia a dimostrare il contrario.

E' pur troppo nota, e si deplora ogni giorno, la teatralità dei dibattimenti penali, specialmente quelli che si celebrano nelle aule delle Corti di Assise. Quivi, massime nelle provin-

cie del mezzogiorno d' Italia, e quando deve svolgersi la causa di un affiliato alla *mala vita*, o di persona molto nota nel *quartiere*, o si tratti di un fatto passionale, che precedentemente fu narrato in tutti i suoi minuti particolari dai *giornali*, è un continuo accorrere d'individui di ogni condizione e di tutte l'età, ed anche il sesso gentile non si rattiene di accalcarsi sulle *tribune*, ed invadere pure il *pretorio*, per meglio assistere allo spettacolo, come ai tempi di Roma antica, ove la vestale, assisa in un posto riservato, non disdegnava seguire ansiosamente i giuochi del circo, anche eccitando talvolta le belve contro i gladiatori.

Ma la parte del pubblico più assidua, e che aspetta impazientemente che si aprano le porte, per irrompere dentro, è formata di malviventi, di oziosi, di pregiudicati e di simili persone, che la legge di pubblica sicurezza indica come pericolose alla società.

E' risaputo del pari che durante il dibattimento, in alcuni processi, sono messe a nudo tutte le nequizie umane, e spesso si tenta giustificare azioni che la morale, la religione e le leggi condannano.

Tutto questo non credo sia una scuola educativa per il pubblico, anzi penso che per

gli ascoltatori, della specie ora indicata, il dibattimento diventi una palestra, per concepire l'esecuzione di delitti e nel contempo addestrarsi ai mezzi più adatti per sfuggire alla pena.

Dove è dunque *l'influenza educatrice e moralizzatrice?*

E che i giudizii per giurati spesso sono la negazione di tale influenza, si verifica particolarmente quando i giurati assolvono per la cosiddetta cagione di onore, che quasi sempre non esiste nel fatto, ma è una banderuola, che si è fatta sventolare artificiosamente agli occhi dei giudici popolari.

E qui cade in acconcio esporre qualche idea a proposito delle assoluzioni quasi costanti, che si verificano negli uxoricidii.

Una strana anomalia si riscontra in quanto si riferisce all'adulterio, che tanto eccita la curiosità del pubblico, le indiscrezioni dei *repoters* dei giornali, e che forma il tema costante di ogni romanziere e commediografo, che vogliano destare interesse ed emozione.

In alcune nazioni civilissime l'adulterio non figura nel novero dei reati. In effetti le leggi inglesi, il codice di New Jork del 1882, quello di Ginevra del 1874 non contengono nessuna sanzione penale in proposito, e una schiera e-

letta e numerosa di filosofi e scrittori di scienze penali e sociali, stranieri e italiani, come lo Scopenhauer, Voltaire, Tissot, Beccaria, Rossi, Filangieri, De Foresta, Marescalchi, o dubitano che possa incriminarsi l'adulterio, o lo vorrebbero del tutto eliminato dal numero dei reati, propugnando invece la sanzione civile del divorzio.

Tutte le legislazioni moderne però comminano al riguardo pene miti.

Il nostro codice stabilisce un minimo di mesi tre di detenzione, estensibile al massimo di mesi trenta, e, nella pratica, i giudici, spesso, concedendo le circostanze attenuanti, applicano giorni settantacinque.

Ciò chiaramente dimostra che sia presso il legislatore, sia presso i magistrati, l'adulterio non è considerato come un reato assai grave, nei rapporti giuridici e in quelli della punizione e della repressione.

Senonchè, dall' altro canto, lo stesso codice sancisce una grandissima diminuzione di pena per la uccisione della moglie adultera. E di vero, per l'art. 377, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e nel caso che la pena sia l' ergastolo verrà sostituita egualmente la detenzione da uno a cinque anni. Laonde, anche quando

trattisi di assassinio, il marito, con la concessione delle attenuanti, potrebbe essere punito con soli dieci mesi di detenzione.

Ma i giurati, per la moglie adultera, che pur non avrebbe potuto essere condannata ad una pena grave, se il marito avesse promosso contro di lei giudizio penale, vengono a stabilire la pena di morte, abolita dal nostro codice finanche nei parricidii, assolvendo il marito, che diviene, ad un tempo, parte, giudice ed esecutore.

Si consideri inoltre un'altra non meno grave contradizione, vale a dire che se il marito non perviene ad uccidere sua moglie, ma le produce soltanto lesioni, egli, venendo rinviato al giudizio dei magistrati togati, per quanti beneficii di legge gli potranno competere, certamente non potrà sfuggire ad una pena.

Dunque ne deriva che, per essere assoluto, il marito dovrà uccidere.....

Ma perchè i giurati assolvono in simiglianti casi?

Essi assolvono, non ispirandosi a concetti sociali e giuridici, che non comprendono.

Assolvono, non per sentimento religioso, perchè Cristo perdonò la donna adultera.

Assolvono, non spinti da un sentimento di

alta e rigorosa moralità, perchè quei dodici uomini non sono certo santi anacoreti, che giorno e notte mortificarono la loro carne con digiuni e penitenze, e la maggior parte, durante i non pochi anni che hanno vissuto, si saranno rattrovati in qualche circostanza nella quale certamente non si saranno comportati nel modo stesso del casto Giuseppe innanzi la moglie di Putifarre. D'altronde essi non vivono in un ambiente astratto, ma nella società, in cui le infedeltà coniugali, in tutti i tempi e presso ogni popolo si sono abbondantemente verificate, si verificano e si verificheranno ogni giorno, finchè il mondo esisterà e sarà popolato di maschi e di femmine.

E poi è ben strana questa società con i suoi curiosi fenomeni.

Essa stessa incoraggia i seduttori e li cinge di un aureóla di prestanza, e mentre irride ai mariti, fatti continuamente segno a frizzi, a scherzi, a derisioni di ogni genere, ben celati mantiene ad essi i traviamenti della moglie.

La società stessa, con i suoi pregiudizii, con i suoi calcoli, con i suoi bisogni, con le sue convenienze, forma spesso, indissolubilmente, unioni infelici, create da volontà inconsapevoli. Ma quando il marito riesce a scoprire

l'inganno, arma la sua mano ed uccide, allora la società si erige a giudice severissimo, il più delle volte ingiusto, della condotta della moglie, che certo non può difendersi dalle accuse, perchè è morta; eleva sugli scudi quel marito, che fino a quel punto ha coperto di ridicolo ; lo proclama eroe, mentre ha versato vigliaccamente il sangue di una donna; eroe, mentre ha privato i proprii figliuoli del conforto immenso della madre, la quale, anche se colpevole, è sempre la madre, questa dolce, questa santa creatura che Iddio ci ha donato, per nutrirci, per sorreggerci, per renderci in ogni circostanza men triste la vita; eroe insomma colui che è un malfattore; ed in fine, mediante dodici cittadini, scelti nel suo grembo dalla cieca sorte, fa un simulacro di giudizio e rimanda libero quel padre ai suoi figliuoli, che per tutta la loro vita avranno il ricordo sanguinoso e il danno del fatto.

E quante volte la colpa della moglie non è che l' effetto della condotta del marito, libertino, giuocatore, beone, dissipatore, volgare ingiuriatore, percuotitore ?

Perchè dunque i giurati assolvono ?

Assolvono per quei sentimenti di amor proprio offeso, di egoismo e di vendetta che sono nel cuore dell'uomo.

Assolvono perchè sono tratti dal popolo, di cui rappresentano la coscienza, secondo è detto con uno dei principii informatori della loro istituzione, e dal popolo si crede generalmente, e talvolta anche dalle classi elevate, che il marito abbia il *dritto* di uccidere la moglie infedele.

A dimostrare con un esempio quanto finora ho affermato in proposito, è opportuno far menzione di un giudizio che ebbe luogo in una delle Corti di Assise della provincia di Terra di Lavoro, che non è necessario io determini più particolarmente, presso la quale ho funzionato per qualche tempo, in qualità di giudice assessore.

Un tale viveva da più tempo separato di fatto dalla giovane sua moglie, contro la quale aveva sporta querela per adulterio. Il Tribunale, non riscontrando elementi sufficienti per ritenere provato il reato, emise sentenza di assoluzione, la quale venne anche confermata dalla Corte di Appello di Napoli. Senonchè il marito meditò di farsi da sé quella giustizia che credeva gli fosse stata negata dai magistrati, ed imbattutosi un giorno nella moglie, che stava ferma nella strada con una bambina, frutto della loro unione, le si slanciò contro, brutalmente percuotendola. La infeli-

ce, per trovar scampo, fuggì verso la vicina sua casa, e già ne ascendeva la scala, quando il marito, avendola rincorsa, le inferse alcuni colpi di pugnale. Quantunque insanguinata, la misera donna tentò salire ancora, per rifugiarsi nella casa, ma il marito, non pago, le vibrò un altro tremendo colpo alla gola, che la fece stramazzare al suolo.

Quel selvaggio, credendo di averla uccisa, fuggì, e fu latitante per molto tempo, mentre la moglie giaceva all' ospedale in pericolo di morte. Guarì soltanto dopo parecchi mesi, per le pronte cure mediche apprestatele.

Rinviato il marito, per rispondere di mancato uxoricidio, innanzi ai giurati, costoro, quantunque egli fosse confesso, e nulla risultasse provato sull'accampata disonestà della moglie, risposero *no*, tanto alla questione principale, riflettente il mancato omicidio, quanto alla subordinata della semplice lesione, prudenzialmente anche dal presidente proposta. Così l' accusato venne immediatamente rilasciato in libertà, fra gli applausi frenetrici del numerosissimo pubblico, accorso ad assistere a quel dibattimento....

Ed anche quando non si tratti della cosiddetta causale di onore, i giurati sono facili ad assolvere i mariti.

Questo traviamento della pubblica coscienza ha origine dal pregiudizio e dalle antichissime tradizioni, che incominciarono dai primi tempi dell' antica Roma, in cui la donna era costituita in *manu viri* ed in perfetta soggezione del *pater familias*, che aveva su di lei *jus vitae et noecis.* Quantunque tali tradizioni, siansi venute gradatamente modificando e la donna avesse acquistata, con il cristianesimo, una posizione dignitosa nella famiglia , nondimeno qualche sentimento dell'antico e rozzo fondo primitivo ancora permane latente, presso i popoli di razza latina, e si ravviva in talune circostanze.

Ed anche quì cade in acconcio un esempio, a proposito di un altro dibattimento svoltosi presso la indicata Corte di Assise:

Un tizio era accusato di aver percosso così brutalmente la moglie incinta , da causarne l'aborto. Egli era reo confesso, ed accampava soltanto la scusa della provocazione grave, per ingiurie atroci ricevute dalla moglie.

Il Pubblico Ministero , l' onesto difensore stesso e il presidente, con il riassunto, furono di accordo nello spiegare ai giurati che, anche rispondendo affermativamente sulla colpabilità, la condanna sarebbe stata di pura forma, restando espiata la pena con la detenzione

preventiva, e ciò in virtù delle scusanti e delle attenuanti, ed anche per la facoltà della moglie di condonare metà della pena stessa.

Trattavasi adunque di affermare soltanto il principio, che non sia lecito al marito di percuotere tanto ferocemente la moglie. Malgrado tutto questo, i giurati risposero con un *no* chiaro e tondo....

Queste assoluzioni numerose e costanti, dando la certezza dell' impunità, producono ancora un altro malefico effetto, perchè per il contagio dell'esempio, ad un primo uxoricidio ne seguono subito altri in ogni parte del Regno, in cui i giornali si sono affrettati a diffondere, con tutti i più minuti particolari, la notizia della *tragedia*.

Se così si avvicina la giustizia penale alla realtà della vita, se questo è il sentimento pubblico, se tale è la corrispondenza tra la coscienza del giudice e la coscienza sociale, se in questo modo i giudizii penali educano e moralizzano, con tutto l'ossequio dovuto ad avversarii chiarissimi, che tali pregi nel giurì riscontrano, non avrei molto a rallegrarmi con la giustizia del mio Paese.

XI.

Oltre i casi di cui più innanzi mi sono occupato, avvene altri nei quali i giurati, certamente non per deliberato proposito, ma perchè essi guardano il fatto concreto, e gli interessi sociali, permanenti e generali, non si presentano innanzi alla loro coscienza sotto quell' aspetto assoluto con cui dovrebbero essere considerati e tutelati, correggono, anzi annullano la legge e si arrogano il dritto di grazia. Questo avviene nell'omicidio tentato o mancato.

In tali reati, specialmente quando la persona designata è rimasta incolume, i giurati, non essendo preoccupati dalle conseguenze materiali che l'azione delittuosa avrebbe certamente arrecate,se l'intento criminoso avesse raggiunto l'evento, emettono costantemente un verdetto negativo. In altri termini essi dicono: non abbiamo a lamentare la uccisione di un uomo, nè alcuna lesione; l' individuo preso di mira è scampato, è sano come prima, e tutto si riduce ad un pò di paura; laonde non è il caso di affermare la colpabilità, la quale avrebbe per effetto la condanna a parecchi anni di

pena di chi, alla fin delle fini, nessun male materiale ha prodotto.

È per questo che le Camere di Consiglio penali e le Sezioni di Accusa, sapendo per esperienza come la pensano i giurati in tale specie di reati, raramente rinviano alle Corti di Assise gli autori di tentato o mancato omicidio, ma, ricorrendo all' espediente che la volontà dell' omicida non è ben delineata, quantunque la realtà dei fatti provi il contrario, definiscono il reato *mancata lesione personale*, o *minaccia*, e rinviano il giudicabile dinanzi ai tribunali penali, e qualche volta anche ai pretori. In tal modo i colpevoli, tuttocchè arrestati in flagranza, debbono essere messi subito in libertà, e dopo il trascorrere di un anno almeno, quanto occorre per il giudizio, per l'appello e per il ricorso, se la cavano con pochi mesi, e spesso con pochi giorni di reclusione.

XII.

Con la giustizia per giurati viene anche a mancare la finalità positiva della pena, la quale deve tendere a conseguire un duplice effetto, ossia quello *eliminativo* e quello *preventivo*. Ciò non si ottiene nelle Corti di As-

sise, in cui sono così facili le assoluzioni e tanto miti le pene, per ammissioni ingiustificate di scusanti di ogni specie, mentre, trattandosi di reati che, per la loro gravità, maggiormente conturbano la società, più esemplari dovrebbero essere le pene stesse, allo scopo di potersi raggiungere appunto tale efficacia preventiva ed eliminativa, ossia come minaccia per coloro che sono attratti dal delitto, e come selezione dei malvagi che, con la consumazione del reato, si sono addimostrati essere un pericolo per la tranquillità ed il benessere sociale.

E alla mitezza della pena concorre l'abuso che fanno i giurati delle circostanze attenuanti, in modo da raggiungere la incredibile proporzione di circa l' ontantatre per cento.

La concessione di tale beneficio, che dovrebbe aver luogo solo quando, per il concorso di speciali circostanze, il delinquente si fosse mostrato degno di una certa clemenza, nella pratica è divenuta la regola generale.

Per l'animo benevolo e paterno dei giurati, i colpevoli sono quasi sempre meritevoli delle attenuanti. Le medesime si accordano con la maggiore leggerezza, senza che si sappia nemmeno la ragione della concessione. Pare che

per tradizione il delinquente abbia acquistato dritto alle attenuanti. I difensori non le chiedono nemmeno, sicuri che i giurati non le negono. Esse sono il riempitivo di ogni verdetto, e così si assiste continuamente al doloroso spettacolo di vedere che i rei dei più orrendi misfatti, gli autori della uccisione del padre, i colpevoli di rapina con omicidio, anzichè essere separati per sempre dalla società dei buoni, vengono puniti solo con pene temporanee.

Le attenuanti dovrebbero essere attentamente considerate e discusse, appunto per gli effetti molto sensibili che operano sulla pena, la quale, se è quella dell' ergastolo viene sostituita, per la loro ammissione, dalla reclusione per anni trenta, mentre le altre pene sono diminuite di un sesto (art. 59 cod. pen.).

Per contrario la legge stessa non vuole sia proposta al giurì la questione delle attenuanti, e solamente il presidente della Corte deve avvertire il capo dei giurati che, quantunque nel formulario non sia espressamente posta la questione sulle attenuanti, i giurati dovranno sempre deliberare sul loro concorso o meno.

E quì ancora eccelle il sistema inglese, che non conosce le attenuanti, limitandosi talvolta il verdetto, allorquando sia il caso, a conte-

nere una raccomandazione alla clemenza del giudice togato, o alla grazia sovrana.

XIII.

Ma l'impunità dei colpevoli spesso dipende anche dall' erronea applicazione dei principii di dritto più sostanziali del codice penale.

Ciò verificasi più particolarmente in ordine al *vizio di mente*, che i giurati facilmente scambiano per la causale che spinse al delitto. E questo dimostra quanto ho osservato più innanzi, vale a dire che i giurati non sono sempre i giudici del fatto ma, per ineluttabile necessità di cose, nella pratica, divengono giudici così del fatto che del dritto.

In vero è risaputo che il codice penale abrogato del 1859 stabiliva il principio della cosiddetta *forza irresistibile*, come causa di esclusione da ogni responsabilità, al pari del codice toscano (art. 34) che ammetteva la stessa discriminante, con la formola di *mancanza di libertà di elezione*.

Nell' art. 94 del detto codice sardo, leggesi: “ Non vi è reato se l'imputato trovasi in “ istato di assoluta imbecillità, di pazzia, o “ di morboso furore quando commise l'azione,

“ ovvero *se vi fu tratto da una forza alla quale*
“ *non potè resistere* „.

Tale articolo era modificato così per le provincie napoletane e siciliane:

“ Non vi è reato se l'imputato, nel tempo
“ in cui l'azione fu eseguita, trovavasi in istato
“ di privazione di mente, permanente o tran-
“ sitoria, derivante da qualunque causa, ov-
“ vero *vi fu tratto da una forza alla quale non*
“ *potè resistere* „.

Il detto codice dopo aver fatto, col ripetuto articolo, una specie di elenco, quantunque necessariamente incompleto, delle varie forme di psicopatie, come cause escludenti l' imputabilità, vi aggiunse il caso della *forza irresistibile interna*, derivato del codice francese, sul principio che l'uomo, il quale compie un fatto, agisce, di regola, sapendo e volendo quello che fa, ma che vi sono delle eccezioni, in cui la responsabilità morale scompare del tutto o si affievolisce.

Immensi furono i danni recati agl'interessi sociali e alla causa della giustizia, da questa empirica, equivoca e pericolosissima formola, all'ombra della quale ogni spinta criminosa, ogn'impeto d'affetto, ogni veemente passione, che inducano a delinquere, davano facile adito a sostenere che in quel momento, pur non

mancando nell' agente la coscienza dei proprii atti, non vi fosse però la coscienza di delinquere, ossia l'intenzione di violare la legge.

È ben noto lo scandaloso abuso che di quella formola si fece e come i giurati l' ammisero centinaia di volte, in favore di scellerati di ogni specie; ma in seguito ad un' accanita critica, con la quale vivamente si deplorarono, dalla pubblica stampa, dagli scrittori e anche dal Parlamento, le enormezze che con il principio della forza irresistibile venivano a legittimarsi, sorse la necessità di provvedere a tali sconci, e così, a far tempo dal 1869, si succedettero Commissioni a Commissioni, progetti a progetti, per infrenare i lamentati abusi, finchè si pervenne alla pubblicazione del vigente codice, con il quale ogni vestigia della forza irresistibile è del tutto scomparsa, avendo l' illustre Zanardelli troncata qualsiasi possibile questione, informando le cause che escludono o diminuiscono l' imputabilità allo esclusivo concetto dello stato patologico, come risulta dall'art. 47 della Relazione e del progetto così formulato: " Non " è punibile colui che, al momento in cui ha " commesso il fatto, era in tale stato di defi- " cienza o di morbosa alterazione di mente

“ da togliergli la coscienza dei proprii atti o
“ la possibilità di operare altrimenti.

Lo stesso Zanardelli giustificò la nuova disposizione con le seguenti osservazioni:

“ Questa formola, studiata sulle tracce de-
“ gli ultimi e più reputati codici stranieri,
“ parmi risponda al concetto di una nozione
“ specifica ed insieme sintetica.

“ Nella espressione di *deficienza* si compren-
“ dono tutti gli stati di mancato sviluppo, di
“ sviluppo imperfetto e d'inazione delle facoltà
“ mentali, anche soltanto transitoria, come
“ nel sonnambulismo, che valgono ad esclu-
“ dere l'imputabilità. E in quella di *alterazio-*
“ *ne morbosa* si abbraccia ogni e qualunque
“ forma patologica mentale „ permanente o
“ accidentale, generale o parziale.

“ La voce *mente* poi non va intesa nel suo
“ più ampio significato, sì da comprendere
“ tutte le facoltà psichiche dell'uomo, innate
“ ed acquisite, semplici e composte, dalla me-
“ moria alla coscienza, dall' intelligenza alla
“ volontà, dal raziocinio al senso morale „.

Senonchè, nella discussione svoltasi nella Camera dei Deputati, furono trovate pericolose alcune delle cennate espressioni, e l'art. 47 del progetto, venne così modificato, con

l'art. 46 del testo definitivo, che è quello del codice imperante:

" Non è punibile colui che, nel momento
" in cui ha commesso il fatto, era in tale
" stato d'infermità di mente da togliergli la
" coscienza o la libertà dei proprii atti ".

Ma non ostante ciò, gli abili difensori girarono la posizione e fecero risultare la *forza irresistibile*, proponendo la quistione dell'*infermità di mente*, e basandola sulla passione da cui fu mosso l'accusato.

Ad impedire che in siffatto modo la *forza irresistibile*, cacciata per la porta entrasse per la finestra, la Corte di Cassazione unica, con costante giureprudenza, ha ritenuto che il presidente delle Assise non sia tenuto a porre la questione dell' infermità di mente, quando tale infermità non risulta da un fatto patologico.

Senonchè il difensore sorpassa ancora quest' ultimo ostacolo e si regola così: egli chiede una perizia medica, nel periodo anteriore all' apertura del dibattimento, o durante il dibattimento stesso. Se la perizia viene ammessa, però risulta contraria all' accusato, il difensore si sforzerà convincere i giurati che l'accusato, quando commise l'omicidio, rattrovavasi in tale stato d' intenso dolore da non

esser più padrone della sua coscienza o della libertà dei proprii atti. Se la perizia non sarà ammessa, allora il difensore griderà ai giurati che gli si son tolti i mezzi di difesa, ed il giurì, favorevolmente impressionato in prò dell'accusato e desideroso di assolverlo, risponderà negativamente alla questione principale della colpabilità.

Ma anche senza domandare la perizia, l'abile avvocato, discuterà ampiamente sulla irresistibilità dell' impulso, da cui sarebbe stato animato il suo difeso nel momento nel quale commise il fatto; egli dirà, per esempio, che, in alcune circostanze della vita, come nei casi del marito che uccide la moglie per ragion di onore , la passione è così veemente , così avvolgente, così prepotente, da togliere la coscienza o la libertà dei proprii atti; egli aggiungerà ancora che il legislatore deve dichiarare punibili certi fatti, perchè riguardati sotto un aspetto generale ed assoluto, debbono punirsi, ma che i giurati i quali sono uomini, e che guardano la vita non attraverso i broccardici del dritto o l' esigenze aprioristiche della legge, ma con la scienza dell' esperienza e della pratica, quando si domanderà loro se l' accusato sia *colpevole* del reato descritto nella quistione prima, costituente il fatto prin-

cipale, essi dovranno rispondere *no*, perchè *colpevole* non fu, avendo agito in tale stato da togliergi la coscienza o la libertà dei proprii atti.

XIV.

Se si potesse scrutare l'animo di un accusato, durante le diverse fasi del dibattimento, vi si scorgerebbero un sorriso pietoso, per gli sforzi che la società, da lui tanto offesa, deve compiere per l'applicazione della pena, e un sentimento di baldanza e di orgoglio. Fino a quel punto era ignorato ed oscuro, poscia il suo nome, la sua figura, il fatto sono esposti nei giornali cittadini; diviene oggetto della generale curiosità; la sua difesa è assunta spesso da chiari, valorosissimi oratori; una disputa vivace presto ha luogo tra costoro e il rappresentante del Pubblico Ministero; tutte le garenzie, tutte le mille scusanti della scienza, tutte le benigne interpretazioni, tutte le sottigliezze giuridiche sono messe in contributo per lui.

Egli, con il suo delitto, ogni legge in un istante ha violata, ma quanta, lunga, paziente, difficile lotta deve lo Stato sostenere per compiere la sua azione riparatrice, a difesa degli interessi sociali....

Fino al principio del secolo decorso le leggi esageravano nel rigore, ora esagerano nella indulgenza; ma in questo modo lo Stato viene a mancare al principale suo dovere, qual' è quello della tutela degl'interessi collettivi, imperocchè il potere sociale non è costituito quale custode dell' ordine morale, in maniera che il bene sia rimunerato con il bene, il male espiato con il male. Tutto questo potrà essere il patrimonio e la meta di un' altra scienza, però non potrà essere la base delle leggi positive, ossia di quelle leggi fatte per il governo di un determinato popolo. Il potere sociale non ha la finalità di vendicarsi, nè di vendicare colui che fu vittima del reato; la pena, che stabilisce ed applica, dev'essere intesa all' unico scopo della selezione, ossia della eliminazione di coloro che con l'azione delittuosa turbano l'ordine sociale.

Per raggiungere tale scopo fa d' uopo che la pena sia pronta, sicura e proporzionata al grado di temibilità del delinquente, in confronto della sicurezza dei consociati, e a me pare che non si ottenga col giurì, a cagione del cattivo suo funzionamento, per il quale il giudizio diventa quasi un giuoco di azzardo, in cui la vittima deve tremare per la impunità di uno scellerato, mentre per contrario l' inno-

cente non è sempre sicuro dell'assoluzione, e per il quale, nel caso di condanna, dopo molti mesi, e non di rado dopo parecchi anni dal commesso reato, la pena spesso diviene irrisoria, tante sono state le discriminanti e le scusanti ammesse.

Così viene a mancare un'altra delle finalità sostanziali della pena, ossia l' effetto riflesso che deve operare sugli altri, quale efficacia intimidatrice. E per vero il popolo poco o nulla conosce di leggi e di procedura. Passato quel primo momento d' indignazione che irrompe dagli animi di tutti, quando viene consumato un grave reato, il tempo e le necessità della vita fanno ogni cosa dimenticare, però il ricordo risorge col pubblico giudizio, ed allora, nello apprendere che il colpevole fu punito con una mite pena, la coscienza popolare ne trae l' impressione che quel delitto da cui tanto fortemente era stata scossa, nondimeno non fu considerato severamente dalla legge e dai giudici, e che all'occorrenza ognuno può prendersi la soddisfazione di vendicarsi di qualche nemico, o di sopprimere adirittura chi gli sia d' impaccio, perchè la pena è lontana e, quando arriva, punisce lievemente.

Con questo non dico che bisogna essere severi e sempre severi. Vi ha dei casi in cui

la benignità può dirsi doverosa, perchè talvolta i colpevoli, più che delinquenti, sono degl'infelici, duramente percossi dalla sventura e dalla fatalità. Per costoro, se la legge è inflessibile nella sua teoria assoluta, il giudice può assai mitigarne il rigore, ed in tali circostanze, al cospetto d' individui siffatti, sia benedetta la sua clemenza, la quale potrà veramente redimere, mentre una condanna severa non produrrebbe che scoraggiamento ed odio.

Ma quando trattasi di recidivi, di *camorristi*, di sopraffattori di donne, di accoltellatori, che feriscono od uccidono per ottenere stima e potere nella loro setta, di esseri feroci che seviziano in mille modi il buono, il debole, il fanciullo, il vecchio, il deforme, il mentecatto, in questi casi la mitezza della pena è rilasciatezza.

Nè si dica che i principali Stati di Europa, ed anche gli Stati Uniti di America, conservano il giurì, sia perchè questo fatto non risolve la questione, sia perchè presso le altre nazioni tutto concorre ad un migliore funzionamento di tale istituto, e nelle loro legislazioni vi sono correttivi e contrappesi, diretti a conseguire una efficace repressione del delitto. In Italia, per contrario, questi freni sono

trascurati, a cagione di soverchia simpatia per le pure ed astratte teorie giuridiche, e vi s' introducono soltanto quegl' istituti che, per la liberalità dei principii su cui si fondano, sembrano dovessero essere l'indice della civiltà delle nostre leggi. In effetti quegli Stati, se hanno la giuria, conservano ancora la pena capitale e, quel che più monta, la fanno eseguire. Noi, invece, ci affrettammo ad importare l'istituzione del giudice popolare, ma ci affrettammo del pari ad abolire la pena di morte. Per vero questa conservano la Russia, per gli attentati alla vita dello Tzar, e, per qualsiasi reato, la Francia, la Germania, l'Austria, l' Inghilterra, il Belgio, la Svezia e Norvegia, ed anche gli Stati Uniti di America, e non l'anno soltanto l'Olanda, il Portogallo ed alcuni cantoni della Svizzera.

Però è da riflettere che presso queste ultime nazioni, se da una parte non vi è la pena di morte, dall'altra parte, non esistendo in esse il giurì, l' applicazione delle pene è più certa e rigorosa, e quindi maggiormente efficace la repressione.

Non è quì la sede adatta per discutere se bene o male si è fatto, abolendo in Italia la pena capitale, e per manifestare quale sia la mia convinzione in proposito, solamente dico

che non si potranno ritenere meno civili le dette nazioni, che tale pena conservano, come del pari non si potrebbero ritenere non progrediti nel cammino della civiltà gli altri Stati che non conoscono il giurì, o l' Italia, se tale istituzione abolisse. Laonde tutto si riduce a questioni di diversità di criterii e di opportunità, nel modo stesso che presso noi mentre fu soppressa la pena di morte nel codice penale comune, si mantiene tuttora in quello per l' esercito.

Si potrà opporre in contrario che la detta pena per i militari è basata sulla necessità di mantenere salda la disciplina, e per altre considerazioni che non debbono tenersi presenti in confronto di reati commessi dagli altri cittadini; ma allora ripeterò che è sempre questione di criterii di necessità o di opportunità, ed io non so vedere quale necessità od opportunità si debba riscontrare nel mantenere il giurì, quando, per la dimostrazione che ho creduto fare finora, tale istituto non è necessario nè opportuno, bensì dannoso in rapporto della repressione, da cui dipendono vitali interessi della sicurezza sociale.

Anzi, se un rilievo mi sia permesso fare in questo accenno al codice penale per l' esercito, io dirò che il rigore e la certezza della

pena, la breve e spedita procedura, la salda disciplina, sono i fattori maggiori in forza dei quali nella popolazione militare, che pur si compone di circa duecentocinquantamila uomini, in tempo di pace, e di un numero rilevante di soldati dell'armata di mare, i reati, specialmenti quelli gravi, sono rarissimi.

Nelle condizioni odierne della criminalità, che produce la *camorra, la mafia, la teppa,* e presenta lo spettacolo rattristante di accoltellatori quattordicenni e di circa quattromila omicidii all'anno, urge ridare vigore ed autorità all'amministrazione della giustizia, e ciò non si potrà ottenere fino a quando la giustizia stessa, nella più grave delinquenza, sarà fatta per mezzo dei giudici popolari.

XV.

Questa dualità di magistratura, popolare e togata, nell'amministrazione della giustizia per i reati comuni, non si comprende perchè debba continuare a sussistere, ora specialmente che si è ristretta la competenza del giurì e si è invece ampliata quella dei tribunali. In effetti quando imperava il codice del 1859, essendo suddivisi i reati in tre separate categorie, ossia crimini, delitti e contravvenzioni, le Corti

di Assise , oltre che per determinate qualità di reati, erano competenti per tutti i crimini, salvo quelli che la *Sezione di Accusa* avesse *correzionalizzati.* Attualmente i reati si distinguono soltanto in delitti e contravvenzioni, e il decreto di coordinamento del 1° dicembre 1889, mentre da un canto eliminava la facoltà della *correzionalizzazione* , dall' altro canto riduceva la competenza delle Assise, nei reati comuni , a quelli soltanto che sono punibili con un minimo non inferiore ad anni cinque, ovvero con un massimo superiore agli anni dieci , e viceversa i tribunali erano elevati a conoscere dei reati per i quali la pena non fosse superiore, nel minimo, agli anni tre, e del pari non superiore agli anni dieci, nel massimo.

Se dunque non abbiamo più una giustizia criminale e una giustizia correzionale, ma tanto le Assise che i tribunali , i quali non sono come prima, *correzionali,* bensì *penali*, giudicano entrambi di delitti; se nella pratica, meno i casi eccezionalissimi, in cui si applica l'ergastolo, la misura della pena nelle Assise , per le tante scusanti che ammettono i giurati, o è uguale, o è di poco superiore a quella dei tribunali ; se perciò essendo , nel definitivo , tutte le pene semplicemente temporanee , la

differenza non risiede che in una mera gradazione nella misura delle pene stesse; se non può mettersi in dubbio che il tribunale, nel caso di concorso di reati, può infliggere, la reclusione o la detenzione nel massimo della sua misura, ossia fino ad anni ventiquattro, ne deriva, come logica conseguenza, che non abbia alcuna ragione di sussistere la cennata dualità di magistratura, anzi la stessa, avuto riguardo al modo come funziona il giurì, alla grande frequenza delle assoluzioni, alla straordinaria ammissione di scusanti e di circostanze attenuanti, si riduce nel fatto in una deplorevole ingiustizia, tutta a favore dei rei dei più orrendi e gravi delitti, e tutta a danno dei colpevoli di reati di minore entità.

E più ci si pensa, maggiore appare la infondatezza di tale differenza. Valgano a compruova alcuni esempii:

La *rapina* è punibile con la reclusione da tre a dieci anni, ed è di competenza del tribunale. Perchè, quando é commessa con minaccia nella vita a mano armata, o da più persone, delle quali anche una sola sia palesemente armata, o da più persone travisate, ovvero se sia commessa mediante restrizione della libertà personale, per le quali aggravanti la reclusione è da cinque a quindici an-

ni, non è più competente il tribunale, bensì la Corte di Assise?

Perchè il tribunale è competente per le falsità in atti e non lo è più quando tali falsità sono commesse da pubblici ufficiali?

Perchè la *violenza carnale*, che è punita con la reclusione da tre a dieci anni, ed è di cognizione del tribunale, non dev' esserlo più quando sia commessa con abuso di autorità, di fiducia, o di relazioni domestiche, nei quali casi è competente la Corte di Assise?

Perchè il tribunale è competente a conoscere di tutte le *lesioni personali*, e non lo è più quando trattasi di lesioni che abbiano apportato qualcuna delle conseguenze designate nel numero secondo dell' art. 372 cod. pen.?

La misura alquanto superiore della pena non mi pare possa giustificare la sussistenza della lamentata dualità di magistratura, popolare e togata, imperocchè trattandosi di reati, che per la maggiore loro gravità arrecano una straordinaria perturbazione alla società, appunto per questo dovrebbero essere sottratti alla cognizione del giurì.

Che se poi la ragione si volesse rintracciare in una speciale attitudine dei giurati a giudicare, per *indipendenza*, *per pratica valutazione dei fatti*, *per migliore adattamento della*

legge alla infinita e imprevedibile varietà dei casi e della natura umana e per altri simiglianti pregi, che i sostenitori del giurì riscontrano in tale istituzione, allora perchè non si estende la giuria, a simiglianza dell'Inghilterra, a tutti quanti i delitti, meno quelli di lievissima entità, i quali andrebbero affidati al pretore, che avrebbe così la stessa competenza del *giudice di pace* inglese ?

Nè, in fine, la conservazione dell' istituto del giurì può trovare pratico fondamento nel principio della partecipazione del popolo a tutti i poteri dello Stato, e perciò anche a quello dell' amministrazione della giustizia, dappoicchè la realtà delle cose, e specialmente la ressa che si fa in ogni causa per essere ricusati dall' avvocato difensore, o dal rappresentante la parte civile, o dallo stesso Procurator Generale, con insistenti richieste, con preghiere, con raccomandazioni, con pressioni, con lettere d' amici, con telegrammi di parenti, sta a dimostrare che i cittadini non vogliono esercitare questo potere, che considerano come un peso insopportabile.

Ripeterò con l'Impallomeni: " Il popolo non " è affatto geloso del potere di giudicare la" dri, falsarii ed assassini; esso ritiene que" sto come un ufficio molesto, e sa che con

“ maggiore fermezza e saggezza sarà eserci-
“ tato dai magistrati „.

Inoltre il giurì non è la espressione di tutta la giustizia del popolo italiano, nella repressione dei reati demandati alla cognizione dei giudici popolari, ma è l' indice del modo diverso come viene intesa la giustizia fra regione e regione.

Ed in vero alcuni principii dell'ordine giuridico, come sono la vita, la libertà e la proprietà, dovrebbero essere assoluti, perchè hanno la loro base nell' ordine naturale, trasfuso in quel *jus gentium*, chè la colossale sapienza degli antichi Romani definiva: *quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur.*

Intanto i giurati di talune sedi di Corte di Assise si distinguono da altre sedi, per educazione, per sentimenti, per ambiente, per tradizioni, per pregiudizii e simili. Da ciò deriva che il concetto e il sentimento della giustizia, specialmente di fronte alla criminalità *endemica*, come, con felicissima denominazione, ha definito il Garofalo quella speciale delinquenza che irrompe in una determinata regione o classe sociale, risentono del diverso modo secondo il quale sono intesi tra regione e regione, provincia e provincia.

XVI.

L'abolizione del giurì sarebbe un bene anche perchè apporterebbe un'economia rilevantissima allo erario dello Stato, costante cura dei nostri uomini politici; ma le restrizioni finanziarie, che pure hanno tanta prevalenza in molti casi in danno del bilancio di Grazia e Giustizia, sono dimenticate quando si è di fronte alla giuria.

Quante enormi spese, occorse per voluminose istruttorie e per l'udizione di centinaia di testimoni, vanno inutilmente disperse in seguito a capricciosi, ingiustificati verdetti di assoluzione.... Il processo famoso della banca provinciale di Bari, per citare un esempio, iniziatosi nel 1889, con l'accusa di bancarotta fraudolenta e di falsità, dopo nientemeno che novantatre udienze, ebbe termine con l'assoluzione di tutti gl'imputati, ed il solo direttore, dopo sentenza della Corte di Cassazione, fu ritenuto dalle Assise di Monteleone, cui fu rinviata la causa, colpevole soltanto di bancarotta semplice.

E valga ancora un esempio: presso la indicata Corte di Assise della provincia di Terra di Lavoro, nella *quindicina* dal 31 marzo al 14

aprile 1897,furono trattate cinque cause. Nella prima l'accusa era di lesione personale seguita da morte; i giurati ammisero il benefizio della provocazione grave e le circostanze attenuanti, e la Corte condannò ad anni quattro e mesi nove di detenzione, tenuto conto anche di tre mesi di condono, per virtù del R. Decreto del 24 ottobre 1896.

Nella seconda causa l'accusa fu di omicidio in persona del fratello, ma nella terza udienza, essendosi sottoposto a procedimento di falso alcuni testimoni del discarico, la Corte rinviò il dibbattimento all' esito del giudizio di falsa testimonianza.

Nella terza causa l' accusata era stata rinviata per rispondere d'infanticidio per ragione di onore, e i giurati emisero verdetto negativo di colpabilità.

Nella quarta causa trattavasi di omicidio mancato in persona della moglie, e i giurati del pari assolsero.

Nella quinta causa, infine, l' accusa era di lesione volontaria che cagionò la morte della propria moglie; i giurati ammisero la discriminante dell'ubbriachezza volontaria abituale, la provocazione grave e le circostanze attenuanti, e la Corte condannò ad anni quattro e mesi nove di detenzione.

Fu pagata ai giurati, complessivamente la somma di lire 1756,40, per indennità di viaggio e di soggiorno ; ai testimoni lire 475,08; ai periti lire 118,50; al presidente della Corte e al sostituto procuratore generale lire 175,10, per ciascuno, per loro indennità; si ha così il totale di lire 2700,18, di fronte a due assoluzioni e a due sole condanne a pena inferiore a cinque anni di detenzione, per ciascuno dei condannati..

Si moltiplichi tale somma per il numero di tutti i circoli di Assise; si prenda una media per le possiblli differenze, e si avrà una somma rilevantissima a carico dello Stato, per soli quindici giorni, per avere i risultati di giustizia presso a poco eguali a quelli ottenuti presso la detta Corte di Assise.

XVII.

Abolendosi il giurì per i reati comuni, dovrebbesi mantenere soltanto in quelli d'indole politica, secondo l'opinione prevalente fra gli avversarii di questo istituto ?

Tali reati cosiddetti politici il vigente codice di procedura penale (art. 9) li distingue in quelli contro la sicurezza dello Stato e di istigazione o provocazione a commetterli, an-

che avvenuta con il mezzo della stampa , in quelli previsti da taluni articoli del testo unico della legge elettorale politica del 22 gennaio 1882 e del testo unico della legge comunale e provinciale del 30 dicembre 1888, nei delitti di stampa , in quelli contro le libertà politiche ed in fine negli abusi dei ministri del culto.

Si dice che in tali reati stia la naturale e propria funzione tutelare della giuria, perchè trattandosi di aggressioni dirette contro lo Stato ovvero di violazioni di diritti, da cui seguono o seguir potrebbero gravi perturbamenti , lo Stato medesimo ha in questi fatti un particolare interesse , e quindi dev' essere giudice chi è del tutto estraneo e libero dal potere del Governo. Di qui la necessità del giudice popolare che non è legato da nessuna convenienza, da nessuna dipendenza gerarchica.

Io per verità confesso che non so trovare la vera ragione per la quale siffatti reati gravissimi debbano essere affidati al giudice popolare. Appunto perchè trattasi di aggressioni dirette contro lo Stato e di violazioni di dritti da cui derivano o derivar potrebbero gravi perturbamenti , lo Stato medesimo ha supremo interesse di difendersi da tali attentati e di reprimerli col maggiore rigore. Se lo Stato

ha il dovere di provvedere a tutti gl'interessi sociali, con più forte ragione deve tutelare la sua esistenza e la sua sicurezza, dalla quale a loro volta scaturiscono la esistenza e la sicurezza degl'interessi sociali, perchè la costituzione politica che il popolo si è data e le istituzioni fondamentali che ne rappresentano la forza e la vita, formano il supremo interesse del popolo stesso.

Riconoscendosi la necessità di abolire il giurì per i reati comuni, perchè poi dovrebbe mantenersi per l'autore del massimo dei delitti contro la patria, qual' è quello diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l' indipendenza o a discioglierne l'unità (art. 104 cod. pen.) per chi porta le armi contro lo Stato (art. 105) per chi favorisce le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano (art. 106) e simili, per colui che attenta ai Poteri e alla costituzione dello Stato ?

Per tali reati a me sembra che il giurì sia il giudice meno idoneo, perchè troppo passionale, e già una tendenza, a sottrarre ai giurati la cognizione dei delitti d'indole politica, si è manifestata nella nostra legislazione con la disposizione dell'art. 114 del R. Decreto 28 marzo 1895 , approvante il testo unico della

legge elettorale politica degli 11 luglio 1894, mercè cui parecchi reati elettorali, dapprima di competenza della Corte d'Assise, sono stati. attribuiti a quella dei tribunali penali.

Ma se per questi delitti politici si ritenesse fosse più opportuno un giudice diverso dalla magistratura ordinaria, io credo che il giudice più adatto sarebbe il Senato, costituito in alta Corte di giustizia, ai termini dell'art. 36 dello Statuto , e secondo il detto art. 9 del codice di procedura penale il quale , con il numero primo, pure attribuendo, quale massima generale, alla cognizione dei giurati i delitti contro la sicurezza dello Stato e d' istigazione o provocazione a commetterli , soggiunge: *salvo che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di giustizia , ai termini dell' art. 36 dello Statuto*

Ed anche al Senato, costituito in Alta Corte di giustizia, dovrebbe appartenere, se si continuasse a mantenere il giurì, la cognizione di ogni fatto diretto contro la vita o la integrità personale del Re, della Regina, del Principe ereditario o del Reggente, durante la reggenza, che sono reati previsti e puniti dall' art. 117 del codice penale, non già per la ragione che i medesimi si possano considerare come delitti politici, non dovendosi in essi ri-

conoscere il fine politico, che esula nei reati che si perpetrano dagli anarchici, ma perchè sono inseriti nel capo II del detto codice, sotto l'epigrafe " *Dei delitti contro i poteri dello Stato* „ sono compresi nel libro II, titolo I, che porta l'intestazione " *Dei delitti contro la sicurezza dello Stato*, „ ed è indubitato che con la uccisione del Re potrebbero derivare gravissimi perturbamenti, da compromettere appunto la sicurezza dello Stato.

E che nei reati anarchici non si debba riscontrare il fine politico, lo afferma l' Impallomeni, che scrisse:

" I delinquenti anarchici sono fuori delle
" lotte fra i partiti politici e sociali. In essi
" il fine politico propriamente manca, perchè
" l'anarchismo è la negazione di ogni principio
" politico, per ciò che è la negazione dello
" Stato, e la specialità dei loro delitti è quel-
" la appunto di essere *ante-politici*, come quel-
" la altresì di essere, sopra tutti gli altri, *an-*
" *tisociali*, perchè sono la guerra mossa al di-
" ritto di tutti gli uomini, di vivere giuridi-
" camente ordinati in società. „

XVIII.

Ma se, malgrado tutto, si vuole riscontrare nel giurì l' espressione democratica della so-

vranità nell'amministrazione della giustizia, e nelle forme della procedura penale l'attuazione concreta delle libertà statutàrie, se si ritiene non essere facile cosa ritogliere al popolo ciò che si è concesso, se si teme che l'abolizione del detto istituto possa sembrare un movimento di reazione, si faccia però in modo che le riforme da tanto tempo reclamate, in vista del cattivo suo funzionamento, siano tali da correggerne appunto i difetti finora rilevati, cercando conciliare la tutela del cittadino , in maniera che possa far rifulgere la sua innocenza , se ingiustamente accusato, con la difesa della società contro i veri delinquenti.

Questo duplice scopo, credo, non abbia raggiunto l' Onorevole Commissione ministeriale, e le sue proposte , quantunque possano sembrare grandi verità, perchè sostenute da uomini eminenti, è agevole prevedere che, contro le oneste intenzioni della Commissione stessa, renderanno, assai più del presente, facili e numerosi quegli strani ed inaspettati verdetti assolutorii , finora tanto deplorati e ad impedire i quali, tra l'altro, fu riconosciuta la necessità di riformare il codice di procedura penale , mentre , per contrario, sarà divenuto maggiore il pericolo che il vero innocente possa essere ingiustamente condannato.

In effetti come, con i principii adottati per la istruzione preparatoria, vien tolto quasi ogni potere al giudice istruttore, che, per suo istituto, è l'accorto ed imparziale raccoglitore delle prove, che servir debbono di base al pubblico giudizio, (*) nel modo stesso, con i principii stabiliti per il giudizio per giurati, il presidente, che finora era l'unica guida serena di costoro nel mare procelloso dei dibattimenti in Corte di Assise, è spogliato di ogni suo potere, ed i giurati stessi sono lasciati in completa balia delle parti, senza dubbio interessate.

Queste riforme dell' odierna organizzazione del giurì che propone la Commissione, mettono capo a certe teorie di taluni scrittori i quali, astraendosi troppo dal campo della pratica, credono che l' intervento del magistrato sia ora soverchiamente predominante nei giudizii per giurati, i quali, per contrario, a loro credere, debbono funzionare affatto indipendenti e liberi, dovendo la giuria affrancarsi, per essere razionale, da qualunque ingerenza o soggezione del giudice togato.

(*) Cesare Morgigni de Manthonè—Osservazioni intorno ai principii adottati dalla Commissione ministeriale, per la riforma del codice di procedura penale—(Istruzione preparatoria)-Napoli-Tipografia Gennaro M. Priore-1902.

Il relatore prof. Pessina propose un sistema misto di cooperazione simultanea dei giudici togati al verdetto, e secondo il quale dovrebbero funzionare otto giurati e quattro giudici togati, non fusi insieme, come nello *scabinato*, istituito in Germania soltanto nei giudizii minori, ma votanti in separate camere di consiglio; quando il verdetto fosse affermativo e la sentenza negativa, l'accusato verrebbe assolto, avendo potuto la coscienza volgare del giurì ingannarsi nella valutazione delle prove, di fronte all' arte critica che possiede il giudice togato; nel caso inverso, si rinvierebbe la causa ad altra sessione, nella quale però la deliberazione spetterebbe unicamente ai giurati.

Senonchè dalla maggioranza della Commissione, essendosi considerato che questo sistema del doppio collegio, mentre non condurrebbe alla cooperazione veramente armonica dello elemento tecnico con quello popolare, d'altra parte snaturerebbe l'istituto dei giurati, i quali *aut sint ut sunt, aüt non sint*, secondo si espresse il primo Presidente Ferro Luzzi, la detta proposta del prof. Pessina non venne approvata, e fu invece ritenuto doversi soltanto ampliare la partecipazione del giudice togato, sulla base dell'art. 509 del vigente codice procedurale.

Esaminerò ora partitamente le modificazioni stabilite dalla Commissione.

*
* *

Istruzione anteriore all'apertura del dibattimento.

Fu ritenuto, con il principio diciasettesimo che la istruzione supplemetare, o intermedia, alla quale il presidente della Corte di Assise ha facoltà di procedere, prima che cominci il dibattimento, a norma dell'art. 464 del codice di procedura penale, *deve essere raccolta con le norme della pubblicità per le parti, previo avviso alle medesime degli atti che si vogliono assumere.*

A questo proposito fa d'uopo ricordare che, in tema di istruzione preparatoria, la Commissione ha ammessa la pubblicità per le parti, soltanto per tutti gli atti di prova generica, o diretti alla constatazione di fatti permanenti, con incarico alla Sottocomissione di studiare se le parti stesse *possono essere ammesse ad assistere all'interrogatorio dell'imputato ed agli atti di ricognizione delle persone e delle cose, tenendo presente, nei riguardi della difesa, la prova fatta in Francia dalla legge 10 decembre 1897.* (Principio 27.°)

Nell' altro mio studio, già menzionato (*) ho manifestata la mia convinzione che la istruzione preparatoria debba continuare a rimanere completamente segreta; ma, a parte ciò, a me sembra che se la detta istruzione supplementare non è che un appendice di quella preparatoria, dovrebbe essere raccolta secondo le norme stabilite per quest' ultima, per quanto modificate con il suddetto principio ventisettesimo. Nè si dica, in contrario, che la riforma sia suggerita dalla considerazione che la istruzione supplementare ha luogo quando, essendo stato pronunciata l' accusa, si è chiuso il periodo del segreto istruttorio, imperocché non per questo cessa di essere una istruzione preliminare al dibattimento, per il quale soltanto è consentita la pubblicità.

Del dibattimento.

Secondo i principii 16°, 19°, 20°, e 31°, si dovrebbero sopprimere l'atto di accusa, la spiegazione in succinto che di questo ora fa il presidente ai giurati, in base all'art. 489 del codice di procedura penale, il riassunto di tutto l'avvenuto dibattimento, che presentemente lo

(*) Cesare Morgigni de Manthonè - Osservazioni intorno ai principii adottati dalla Commissione ministeriale, per la riforma del codice di procedura penale (Istruzione preparatoria).

stesso presidente spiega ai giurati, a norma dell'art. 498 del detto codice, prima che costoro entrino nella camera delle deliberazioni, per emettere il verdetto, ed in fine della sentenza di rinvio della Sezione di Accusa dovrebbe essere letta la sola parte dispositiva.

Con la lettura dell'atto di accusa e della sentenza di rinvio, e con la succinta esposizione per parte del presidente, era stato logico e naturale intento del legislatore di fare comprendere ai giurati il fatto della causa e le ragioni per le quali l'accusato fu tratto in giudizio, affinchè fossero stati in grado di bene apprezzare le prove, che si sarebbero svolte nel dibattimento, per fondare su di esse il loro convincimento, su la colpabilità o su l'innocenza dell'accusato stesso.

Del pari, terminato il dibattimento, il riassunto presidenziale ha lo scopo pratico di sintentizzare la discussione, spiegare le questioni, far notare le principali ragioni addotte, contro e in favore dell'accusato, snebbiare le menti dei giurati da ogni dubbio e dalle impressioni fallaci delle arringhe, riconducendoli al vero obbietto della causa e a quella calma

e serenità, necessarie per potere emettere un coscienzioso e ponderato verdetto.

Si aggiungano a tutte queste proposte abolizioni, la soppressione dell'interrogatorio dell'accusato, dovendo il presidente soltanto *invitarlo a fare, se voglia, le sue dichiarazioni,* in base del principio secondo, ritenuto dalla Commissione nel tema del giudizio penale in genere, il mutismo cui la Commissione stessa condannò il presidente, in virtù dell'altro principio (quinto, del medesimo capo) per il quale i testimoni e i periti più non dovranno essere esaminati dal presidente, bensì *direttamente dalle parti·* ed in fine il modo come il verdetto dovrebbe aver luogo, ossia, nella sala di udienza, in presenza della Corte, del Pubblico Ministero e della difesa dell'accusato e della parte civile, subito dopo le arringhe (principio 32°), quando le menti e gli animi dei giurati facilmente possono essere stati impressionati e fuorviati da sapienti astuzie di abili oratori, ed allora credo si possa agevolmente prevedere che i giurati stessi, non edotti fin dalle prime dei fatti della causa, lanciati poscia nell'intrigato laberinto dell'*esame incrociato*, privati della guida serena ed imparziale del presidente, che s'interponga fra esagerazioni di ogni specie, sospinti invece nella tempestosa lotta delle

parti, o troveranno comodo rifugio nella scheda bianca, in cui nasconderanno la perplessità della loro coscienza, imperocchè la Commissione ha persistito nella massima che la scheda bianca debba significare un voto favorevole all'accusato, anzi ha imposto al presidente di spiegare per ciascuna questione il significato che si deve attribuire a tale scheda bianca, (principio 33°), ovvero, più coraggiosamente, risponderanno con un grosso *no*.

Nè vale addurre, in giustificazione della proposta abolizione del riassunto finale del presidente, come fu ricordato da taluni Commissarii, che nel Belgio venne soppresso, con il decreto del 19 luglio 1831, e così pure in Francia, con la legge del 19 giugno 1881, dappoicchè altri Stati, non meno progrediti, lo conservano tuttora, nè pensano a sopprimerlo. E valga ad esempio l' Inghilterra stessa, che tante volte viene ricordata quale patria del giurì, dove il potere del presidente è assai esteso, avendo piena facoltà di dare ai giurati tutte le notizie, tutte le istruzioni, tutti i chiarimenti che stimi opportuni, per evitare un verdetto erroneo, giungendo finanche a manifestare la propria opinione. Del pari l'Austria mantiene il riassunto, nel modo stesso che trovasi disciplinato nel nostro codice di rito penale. In ef-

fetti il presidente, oltre il potere, anzi il dovere impostogli con il paragrafo 311 del *Regolamento* della procedura penale, opera dello illustre Glacer, *di dare le necessarie istruzioni ai giurati, relativamente all'esercizio del loro ufficio, di spiegare loro le cose, su cui devono deliberare*, l'altro paragrafo 325 è così formulato:

" Il presidente dichiara quindi chiuso il di-
" battimento; egli riassume in una succinta
" esposizione i risultamenti essenziali del di-
" battimento; espone con la possibile brevità
" le prove che stanno a favore ed a carico
" dell'accusato, senza però manifestare la pro-
" pria opinione in proposito. Egli spiega ai
" giurati i caratteri legali del reato ed il si-
" gnificato dell' espressioni legali contenute
" nelle questioni, e richiama la loro attenzione
" sui doveri loro in generale ed in particolare
" sulle prescrizioni relative alla loro discus-
" sione e votazione. La riassunzione del pre-
" sidente non potrà essere da nessuno inter-
" rotta od essere fatta argomento di discus-
" sione ".

Laonde se vi sia ragione di temere che il presidente, inconsciamente, perchè non è dato supporre che il faccia ad arte, possa manifestare la propria opinione, si modifichi l' art. 498 del nostro codice di rito penale, vietando

espressamente al magistrato di fare apprezzamenti, nel modo stesso che ciò esplicitamente é proibito con il trascritto paragrafo 325 del codice procedurale austriaco. In ogni caso, per timore di qualche possibile inconveniente, non si sia corrivi ad abolire tale prudenziale istituto il quale, collegando e riordinando le varie parti della discussione e ristabilendo nel loro vero aspetto i fatti della causa, può evitare, per quanto è possibile, la emanazione di verdetti confusi o inconsulti.

A tale proposito il Consigliere Mazzella che, in questa come in tutte le discussioni svoltesi nella Commissione ministeriale, ha data luminosa prova di accoppiare, alla coltura giuridica, profonda conoscenza della pratica dei penali dibattimenti, nel dichiararsi contrario alla soppressione del riassunto finale del presidente, alle altre argomentazioni, aggiungeva questa: " Bisogna considerare che in Ita-
" lia vi sono esempii di dibattimenti che du-
" rano per una lunga serie di udienze, e non
" è possibile che i giurati, senza la guida del
" presidente che raccolga la loro attenzione
" sul complesso dei fatti, possano dare un si-
" curo giudizio. Sono convinto che, se si abo-
" lisse il riassunto presidenziale, i verdetti
" scandalosi aumenterebbero ".

(Lavori preparatorii—vol. II—pag. 329).

E poi, se si ritiene che i giurati sieno capaci di ben giudicare , non devesi temere il pericolo che le loro coscienze si lascino imporre da personali e subbiettivi apprezzamenti del presidente.

Inoltre, a tutelare l' interesse del possibile innocente, non si avvede la Commissione che se viene eliminato un lontano ed incerto inconveniente, qual'è quello che potrebbe derivare da un riassunto , che non sia fatto con forma completamente obbiettiva, effetti assai più dannosi la giustizia con certezza risentirebbe dall' abolizione di questo istituto , passando immediatamente i giurati ad esprimere il loro voto, con la mente ancora turbata da inesattezze e da fallaci impressioni, e con l'animo commosso dall'appassionata ed immaginosa parola degli oratori. Essi saranno perciò assai spesso inclinevoli al dubbio, più alla pietà e al perdono che alle inflessibili necessità degli interessi sociali.

Laonde è sempre questione di quella troppo spiccata tendenza unilaterale, a cui in parecchi rincontri ho accennato , per la quale la Commissione, animata dal nobile sentimento di proteggere la innocenza, molte volte è

tratta, inconsapevolmente, ad obliare l'utilità collettiva della repressione.

*
* *

Ma ad un'altra potestà altissima e assai delicata del presidente, vengono tarpate le ali, con la relativa progettata riforma.

Come per il riassunto così anche contro il potere discrezionale, che, nei confini degli articoli 478 e 479 del vigente codice di rito penale, viene affidato all'onore ed alla coscienza del presidente, da molto tempo sono sorti non pochi oppositori, che ne reclamano adiritttura la soppressione, adducendo che spesso valga più ad oscurare che a far rifulgere il vero, e che con esso si dia luogo all' impreveduto e alle sorprese.

Finora il potere discrezionale è d'iniziativa esclusiva del presidente, non potendo il suo esercizio essere provocato da nessuno, perchè unicamente affidato alla prudenza e alla sagacia del magistrato, nell' intento supremo della scoperta della verità.

Anche nel codice procedurale austriaco vige lo stesso sistema. In effetti il paragrafo 315 richiama il paragrafo 254, che è così concepito: " Il presidente è abilitato a citare " ed, occorrendo, a fare accompagnare e ad

« esaminare nel corso del dibattimento, senza
" attendere una proposta dell'accusatore o del-
" l'accusato, testimonii e periti, dai quali a
" seconda dell' andamento della pertrattazio-
" ne, si può attendere uno schiarimento di
" fatti importanti.

" Il presidente può anche richiedere nuovi
" pareri o far produrre altri mezzi di prova,
" procedere, unitamente al giudizio, ad un' i-
" spezione, o delegare a questo scopo un mem-
" bro del giudizio stesso, che ne dovrà fare
" rapporto. "

Mai si è avuto a deplorare che l'innocente abbia risentito danno dall'esercizio del potere discrezionale. Questo vale, per contrario, a chiarire sempre più la verità, dappoichè sono infiniti i casi in cui, dallo svolgersi del dibattimento, sorga la necessità di udire altri testimoni o periti, non compresi nelle liste presentate, o di esaminare nuovi documenti, la utilità dei quali fosse apparsa dalle spiegazioni, dalle aggiunzioni o modificazioni date in udienza dall'accusato o dai testimoni.

Ma la Commissione, accogliendo le critiche a cui dai detti scrittori è fatto segno il menzionato potere, se non ne ha proposta l'abolizione, lo ha però trasformato in modo, che l'aggettivo *discrezionale* suonerebbe quasi una

derisione, perchè rimarrebbe a *discrezione* più delle parti interessate, anzichè del presidente.

In vero, con il numero ventunesimo (pag. 32 dei *principii*), fu stabilito che sia le parti che anche i giurati hanno dritto di provocare l'esercizio del potere discrezionale, ed inoltre il medesimo dev' essere posto *sotto il controllo* della Corte.

In questo modo si apre l'adito ad industriosi espedienti dilatorii, perchè è facile prevedere che la difesa, specialmente quando le risultanze del dibattimento sono gravi per l'accusato, o quando si è avveduta che il giurì è severamente disposto, si avvarrà del dritto di opporre nuove prove, per far rinviare la causa ad altra udienza, sperando nel tempo, nelle sorprese del caso e nella composizione di un giurì più malleabile. Che se poi il presidente non accoglierà la richiesta di produrre nuove prove e la Corte, alla quale le parti si saranno rivolte, in via di reclamo, manterrà fermo il diniego, le parti stesse di ciò potranno avvantaggiarsi per produrre sinistra impressione sull'animo dei giurati.

E la cosa diverrebbe assai più grave, nel caso che la richiesta fosse partita dai giurati stessi e il presidente e la Corte abbiano creduto di non aderirvi, perchè allora è facile

intendere che un serio dualismo sorgerà tra i giudici togati e i giudici popolari, forse anche una rappresaglia da parte di quest' ultimi , e saranno così sempre più frequenti i naufragi di questa povera giustizia.

Resti adunque qual'è il potere discrezionale, se si vuole che sia realmente un potere.

Soltanto, sull'esempio del menzionato paragrafo 254 della procedura austriaca , sarebbe giusto ed opportuno, che le dichiarazioni dei testimoni e periti, chiamati in virtù del detto potere, e che presentemente sono considerate come semplici chiarimenti, siano confermate con il vincolo del giuramento , quando le parti ne facciano espressa istanza alla Corte, e questa l'accolga. In effetti tali dichiarazioni dei testimoni e periti, quantunque spogliate dalla guarentigia del giuramento , in realtà hanno la stessa efficacia delle vere e proprie testimonianze, stante il principio del convincimento morale nel giudice. Laonde sarebbe da adottarsi la disposizione in proposito del detto paragrafo 254, la quale prescrive: " La Corte di giustizia deciderà , dopo " esaminati questi nuovi testimoni o periti, e " sentite le parti , se debba aver luogo una " prestazione di giuramento da parte dei me" desimi. "

*
* *

In quanto alle questioni sulle quali i giurati sono chiamati a rispondere, l'art. 493 del codice procedurale vigente stabilisce che vanno proposte dopo le arringhe della parte civile, del pubblico ministero e della difesa. Tal cosa però può essere fonte di sorprese, non sempre favorevoli all' accusato, e di confusione per i giurati. È più giusto quindi che le questioni siano proposte dopo l' espletamento delle prove e prima che abbiano luogo le arringhe. E ciò è anche più opportuno e logico, perchè i giurati saranno meglio in grado di apprezzare gli argomenti, che verranno svolgendo le parti nelle loro discussioni. Questo sistema è stato già adottato dall' *Ordinamento della procedura penale dell' Impero germanico* (§ 299) e dal *Regolamento della procedura penale per l'Austria* (§ 316), e fu anche proposto con il progetto Bonacci (art. 620) e con l'altro progetto Calenda (art. 3).

Laonde aderisco a quanto in proposito ha stabilito la Commissione ministeriale (N· 26, pag. 33 dei *principii*). Me ne allontano però in ordine al *dritto*, riconosciuto nelle parti, di domandare ed ottenere che il presidente proponga ai giurati questioni subordinate (N. 24

dei detti *principii*), perché non mi pare che sia prudente. Le parti debbono avere soltanto una facoltà d' inziativa, ma al presidente è dato di proporre o meno una questione subordinata, e nel caso di contestazione delibererà la Corte.

Mi associo del pari al principio ventinovesimo, con il quale fu ritenuto doversi proporre ai giurati una questione speciale per le circostanze attenuanti, per ogni capo di accusa, mentre, per l'art. 497 del presente codice procedurale, sono abbandonate all'arbitrio dei giurati, senza che si discutano dalle parti le ragioni della loro ammissione o meno. L'ammissione delle circostanze attenuanti è cosa della maggiore importanza, perchè queste producono effetti molto sensibili sulla pena, come si verifica specialmente negli omicidii qualificati in cui, mercè la loro ammissione, la pena originaria dell'ergastolo va commutata in trent'anni di reclusione.

Questa proposta rattrovasi anche nel menzionato progetto Calenda, relativo alle Corti di Assise, (art. 4).

Formazione del verdetto.

L'on: Commissione ha in proposito proposto un metodo, che trasforma radicalmente quello

con cui presentemente si addiviene alla composizione del verdetto, ossia la soppressione della camera di deliberazione e, per contrario, la votazione nella stessa sala di udienza, escluso però il pubblico, in presenza della Corte, del Pubblico Ministero e degli avvocati dell'accusato e della parte civile. Sarebbe così abolito il capo dei giurati, ed invece ne diverrebbe, in sostanza, capo lo stesso presidente, il quale sottoporrebbe gradatamente a votazione ogni singola questione, consegnando una scheda timbrata, e da lui controfirmata, a ciascun giurato, che dopo avervi scritto in segreto il proprio voto, la consegnerebbe piegata al presidente,il quale, fatto lo spoglio, proclamerebbe il risultato della votazione per ciascuna questione. (Numero 32, pag. 34 dei *principii*).

La proposta non è nuova, essendo stata vivamente propugnata dal Cesarini e dal Carrara, e poscia efficacemente sostenuta da reputati scrittori. Anzi il Carrara, con volo altissimo alle più sublimi vette dell' idealismo, dimenticando troppo la realtà della vita e la natura umana, osservava che sarebbe assai bello abituare il giudice popolare a proclamare in pubblico il proprio convincimento, perchè ciò concorrerebbe a formare la coscienza del cittadino, che non deve transiggere nei suoi

dritti e nei suoi doveri, e dev'essere fiero del mandato che la società gli affida.

E furono unanimi gli on:li Commissarii, nel riconoscere che la trasformazione dell'attuale sistema di votazione è consigliata dai pericoli della camera di consiglio, in cui spesso non è lo spontaneo convincimento che trionfa, bensì la scaltrezza o la maggiore autorità di un giurato, che trae a sè il voto degli altri.

In proposito il comm. Marsilio espresse il parere che *la soppressione della camera delle deliberazioni possa migliorare l' amministrazione della giustizia popolare, rendendo più difficili i maneggi e gli artificii, che ordinariamente si esercitano da quelli fra i giurati che hanno maggiore intelligenza e maggiore autorità.* (Lavori preparatorii—vol. II—pag. 381).

Non vi ha dubbio che tutto questo oggi frequentemente si avveri. Non è chi ignori che non di rado è la semplice notizia sensazionale, ed appresa di fuori, nel caffè, nell'albergo, in un crocchio d' individui, che si atteggiano a bene informati, che viene comunicata, in buona o in malafede, da qualche giurato, nel momento decisivo della deliberazione, e che fuorvia la coscienza degli altri, specialmente quelli di carattere incerto e dubbioso, e di animo debole ed impressionabile.

Tali gravi inconvenienti, proprii dei giudizii per giurati, e che minano assai spesso il trionfo della giustizia, in confronto della maggiore delinquenza, sono stati da me già precedentemente additati, e ne traevo argomento per giustificare la mia profonda convinzione della necessità dell' abolizione della giuria.

Ma, a parte ciò, può ritenersi sul serio che questi medesimi inconvenienti, questi pericoli, questi danni, siano evitati mercè il sistema di votazione che propone la Commissione?

Forse potrebbero in parte essere eliminati quando si tratti di un giudizio che abbia termine in un giorno solo, ed in questo caso è difficile che possano verificarsi, stante la ristrettezza del tempo, che non permette che sorgano, si sviluppino e operino gli artifizii e i maneggi. Però, pur troppo è vero che a differenza, non dico dell'Inghilterra, dove abitualmente hanno luogo parecchi dibattimenti in un giorno, ma della stessa Francia, in cui vige il nostro medesimo sistema procedurale in Assise, e dove la durata normale di una causa è di un giorno, in Italia, per contrario i dibattimenti innanzi ai giurati si protraggono normalmente per parecchie udienze, spesso per intere settimane, e talvolta per mesi.

Ora, durante il lungo trascorrere del tempo che intercede tra lo svolgersi del dibattimento e il momento della votazione, in cui i giurati sono abbandonati a loro stessi, liberi, come meglio li aggrada, di discorrere e confabulare con chiunque, la corruzione, le pressioni, le minacce, le raccomandazioni, le preghiere, le impressioni esteriori, hanno tutta la opportunità di operare sinistramente sopra i giurati stessi, turbandone la coscienza, deviandone il primitivo convincimento, corrompendone il giudizio. Laonde non fa d'uopo che proprio in quell'ultimo momento della votazione il furbo, il più svelto, quello di maggiore autorità, l' oratore della camera delle deliberazioni, abbia modo d' influire sugli altri giurati, e trarne a sè i voti. Tal cosa ha avuto tutto l' aggio di praticare abilmente, persistentemente, nei molteplici giorni per i quali si è trascinata la causa. Spesso, durante i riposi della Corte, i giurati lontani, ritornano nei loro paesi, ed allora sono assediati dai parenti, dagli amici, da tutti gl'interessati alla sorte dell'accusato; diverse influenze, molteplici versioni, svariati comenti dei giornali, si coalizzano per turbarne la serenità.

Oltre a ciò il segreto del voto non credo, per quanti espedienti si riesca ad escogitare,

che possa essere completamente garentito, specialmente a cagione della presenza delle parti.

Ma l'inconveniente più grave, e che a me pare inevitabile, si è quello che la presenza appunto delle parti eserciterà una influenza, non favorevole agl' interessi della giustizia, menomando la libertà e la tranquillità del voto. E per vero, sottoponendosi a votazione gradatamente ciascuna questione, e proclamandosene il risultato volta per volta, non sarà possibile impedire, specialmente dopo che sarà nota la risposta alla prima questione, una esclamazione, una parola qualsiasi, che indichi approvazione o disapprovazione, un atto che inciti, a seconda dei casi, a perseverare nell' indirizzo già tracciato, con il risultato dei voti sulla prima questione, ovvero a cambiare rotta, nelle risposte successive. Quella esclamazione, o quella parola, o quell'atto, o tutti insieme questi incitamenti, basteranno per turbare l' animo e la serenità dei giurati, in quel momento così grave della votazione, per vincere particolarmente le riluttanze dei timidi e degl' incerti, che, per il loro carattere dubbioso, aspettano, per decidere in un senso o in un altro, l' ultima impressione, l' ultima spinta.

Inoltre la stessa materiale presenza della Corte, del Pubblico Ministero, e degli avvocati, in quella medesima sala dove ancora risuona l'eco della parola calda, commovente e passionale del difensore, la solennità del momento, e lo incalzare dello stesso, il semplice mormorio o il rumoreggiare tumultuoso del pubblico, che attende dietro le porte, la presenza altresì dell'accusato, perchè non è detto dalla Commissione se, insieme al pubblico, debba uscire anche l'accusato, sono altrettanti fattori potenti, per suggestionare l'animo dei giurati, per disorientarne la mente, per turbarne la calma, che conserverebbero, se fosse concesso loro, com'è attualmente, di riunirsi in un'apposita ed appartata stanza, di spezzare l'incantesimo dell'ambiente, di riconcentrarsi in sè stessi, prima di pronunziare quel *sì* o quel *no*, da cui dipendono l'onore, la libertà, e forse la vita di un uomo, e, dall'altra parte così importanti interessi sociali.

Nè dovrebbe vietarsi la discussione dei giurati fra loro, che è propria di ogni corpo giudicante collegiale, e dalla quale possono sorgere utili chiarimenti che valgano ad eliminare qualche dubbio od errore. Il nostro codice tace in proposito, ma altri codici dispongono espressamente la discussione. In effetti il co-

dice procedurale austriaco assegna il nome di *collegio* ai giurati (§ 304, 307, 312) e riconosce in essi il dritto alla discussione (§ 326 e 328). La stessa cosa è stabilita dal codice norvegese (§ 351).

Il fenomeno singolare poi è il fatto che mentre la Commissione ha inteso di evitare qualsiasi influenza , che crede il presidente possa esercitare sul sereno convincimento dei giurati , inconsapevolmente e per la stessa forza delle cose e dell'indole umana, e a tale uopo ha soppressa la succinta esposizione dell'atto di accusa, e il riassunto finale, ha posto freni allo stesso potere discrezionale , ha abbandonato alle parti il diretto esame dei testimoni e dei periti , dimentica tutto questo nel punto più importante, qual'è certamente quello del verdetto, perchè, mediante il proposto sistema , il presidente diventa , in sostanza, il capo del giurì e ne dirige la votazione, e si stabilisce un intimo contatto tra la magistratura ed i giudici popolari, come di ciò ebbe a compiacersi l'on. Commissario prof. Brusa. (Lavori preparatorii — vol. II—pag. 333).

La Commissione inoltre persevera nel permettere la scheda bianca, alla quale continua

ad assegnare l' effetto di un voto favorevole, anzi vuole che il presidente, come già ho rilevato, per ciascuna questione che sottopone a votazione, deve spiegare ai giurati il significato che si attribuisce alla scheda bianca. Del pari ribadisce il principio per il quale anche la scheda illegibile viene ritenuta favorevole all'accusato.

Ho detto più innanzi che tanto la scheda bianca che quella che AD ARTE si rende illegibile, sono dei vigliacchi ed ipocriti accomodamenti con la propria coscienza, e non debbono essere consentiti. Si dovrebbe perciò restituire ad entrambe il vero loro valore, ossia quello dell'*astensione*. In effetti il giurato, non scrivendo nè il *sì* nè il *no,* ha dimostrato manifestamente la volontà di volersi astenere di votare. La stessa cosa è a dirsi in quanto alla scheda illegibile, che è segno manifesto della malafede del giurato, non essendo ammessibile che costui, per quanto ignorante possa essere, non sappia scrivere un *sì* o un *no.* Laonde è evidente che egli, per esimersi da ogni responsabilità, che gli potesse venire dal voto affermativo o negativo, è ricorso al volgare e indecoroso espediente di fare uno sgorbio incomprensibile.

Però, siccome l'astensione non dev' essere

permessa, bisogna costringere il giurato a votare.

E i modi certamente non mancano. Potrebbesi, ad esempio, stabilire quello delle palline. Innanzi al capo-giurato sarebbe deposta l'urna, formata di una base, con due cassette, l'una su cui sarebbe scritto il *sì* e l'altra portante il *no*, e nella parte superiore, di un imbuto ricurvo, nel quale, a metà dello stesso, sarebbe situata una divisione, avente comunicazione con le dette due cassette. Il capo-giurato, per ogni questione, chiamerebbe ciascun giurato, consegnandogli una palla bianca. Quest'ultimo introducendo il pugno chiuso nell'imbuto, farebbe cadere la pallina, o a destra o a sinistra della divisione, a norma del convincimento che si è formato, e la stessa pallina andrebbe, secondo i casi, nella cassetta col *sì* o nella cassetta col *no*.

Compiuta la votazione, il capo-giurato aprirebbe le cassette, precedentemente chiuse con chiave, e, fatto lo scrutinio, il quale, senza dubbio, sarebbe assai semplice, ne segnerebbe il risultato al margine di ogni questione. Si comprende poi facilmente che, la pallina essendo bianca, non è il colore che indica il voto, bensì la cassetta in cui si rattrova. La

stessa operazione si ripeterebbe per ogni altra questione successiva.

Si potrebbe usare anche un altro metodo, che viene suggerito con il ripetuto progetto Calenda, in ordine alle Corti di Assise, cioè quello di porgere ad ogni giurato le due schede stampate, l'una con il *sì* e l'altra con il *no*, fra le quali egli sceglierà quella che esprima il suo voto.

L'articolo relativo è redatto così:

" Nella camera delle deliberazioni, il capo
" dei giurati legge ad una ad una le questioni
" formulate dal presidente e fa procedere, di-
" stintamente sopra ciascuna di esse, a vo-
" tazione secondo l' ordine in cui sono state
" proposte.

" La votazione è segreta.

" Nella camera delle deliberazioni debbono
" esservi due urne, su di una delle quali è
" scritto a grandi caratteri: *urna della votazio-*
" *ne.* I giurati chiamati dal loro capo, rice-
" vono da lui due schede, portanti la data del
" giorno ed il bollo della Corte di Assise,
" sull' una delle quali è stampata la parola
" *sì*, e sull'altra la parola *no*.

" Ciascun giurato sceglie la scheda che e-
" sprime il suo voto e la consegna, ripiegata,
" nelle mani del capo, il quale la mette nel-

“ l'urna della votazione, e fa deporre l' altra
“ scheda, ugualmente ripiegata, nella seconda
“ urna.

“ Indi il capo , in presenza di tutti i giu-
“ rati, raccoglie le schede dall'urna della vo-
“ tazione , le deposita sulla tavola in modo
“ che tutti possano vederle, e ne fa lo spoglio,
“ numerando i voti affermativi e negativi. „

Né può avere alcuna importanza il fatto che il giurato non scriva materialmente uno dei due monosillabi, imperocchè, come si osserva anche con il detto progetto, non è, nel momento della votazione, che si deve dare la prova della capacità richiesta per quell'ufficio. Altronde il sapere scrivere un *sì* od un *no* non basta a dimostsare tale capacità.

Il mistero del voto è necessario a cagione dell' indole e delle condizioni del nostro popolo , ma nei codici di altri Stati questa segretezza non è imposta.

Ad esempio, il codice di procedura penale per l'Austria, con il paragrafo 328, prescrive la votazione orale: “ Finita la discussione, il
“ capo fa votare *a voce* i giurati sulle singole
“ questioni , secondo l' ordine in cui furono
“ poste dal presidente; a quest'uopo egli chie-
“ de ad ogni singolo giurato la sua dichiarazio-
“ ne; il capo dà per ultimo il proprio voto. „

Ed a proposito del capo dei giurati, la sua nomina attualmente dipende dalla sorte, che lo designa in colui il nome del quale fu estratto per primo dall' urna. Sarebbe più razionale e più utile, per i fini della giustizia che, a simiglianza di quanto prescrive il paragrafo 326 del detto codice procedurale austriaco, il capo venisse nominato fra i giurati, a semplice maggioranza di voti, e che la elezione avesse luogo quando i medesimi si ritirano nella camera delle deliberazioni, per procedere al verdetto, imperocchè è appunto questo il momento in cui sorge la necessità che i giurati abbiano un capo, per dirigerne la votazione.

*
* *

Altra innovazione proposta dall' on: Commissione è quella contenuta nel principio trentaseiesimo, con il quale fu stabilito doversi *sopprimere il divieto fatto ai giurati dalla disposizione dell' art. 498 del vigente codice di considerare le conseguenze penali che il verdetto può avere per l'accusato.*

Si disse, fra l'altro, che questo divieto produce incertezza di coscienza e perplessità nel voto. Anzi il prof. Stoppato propose che il Pubblico Ministero, nell'atto di concludere sul

fatto , dovesse chiedere l' applicazione della pena, ed il presidente, dopo che furono svolte le ragioni defensionali, sarebbe tenuto a spiegare ai giurati le conseguenze penali, cui si arriverebbe con lo accoglimento di esse.

Che i giurati dovessero cònoscere le conseguenze penali che il verdetto può avere per l'accusato sembra, a prima vista, un concetto logico e giuridico, imperocchè ciò dev' essere proprio di ogni collegio giudicante; ma questa scienza a me pare sia pericolosa nei rapporti del giurato. Sottratto costui per alcuni giorni alle consuete occupazioni della vita , forzato ad essere giudice, sprovvisto dell' arte critica nella valutazione delle prove, che si acquista soltanto mercè il continuo esercizio nel giudicare, e si fonda principalmente nella sapiente analisi, e poi nell' accorta sintesi delle prove stesse, è timido e titubante, specialmente nelle cause indiziarie. Questa incertezza e questa timidezza saranno maggiori, quando il giurato saprà che ben grave è la pena che, in seguito del suo verdetto, verrà applicato al colpevole. Penserà allora che il suo ufficio ordinario non è quello di giudicare, e che, per le poche volte che la sorte lo ha destinato a ciò fare, vale meglio starsene completamente tranquillo con la coscienza, anzichè, per tutelare gl'interessi

sociali, che è più doveroso compito della magistratura togata, esser turbato, nei placidi suoi sonni di buon borghese, da qualche possibile dubbio di essersi ingannato.

Laonde, assai più che presentemente, sarà inclinevole alle assoluzioni, o per lo meno all'ammissione di tutte le scusanti, per temperare così il rigore della pena.

Inoltre questa conoscenza della misura della pena verrebbe a snaturare il mandato affidato al giurato, avvicinandolo troppo a quello del magistrato togato. Il giudice popolare, che è coscienza volgare e non coscienza giuridica, deve soltanto affermare o negare la reità dell'accusato, senza preoccuparsi degli effetti penali che promaneranno dal suo verdetto. Ciò dev'essere compito del giudice statale.

È per questo che, nelle legislazioni penali di tutte le nazioni che hanno introdotto il giurì, è vietato ai giurati di considerare le conseguenze penali che il verdetto può avere per l'accusato.

Il codice procedurale austriaco, al quale ricorro sempre, essendo un monumento di grande sapienza legislativa, contiene in proposito una disposizione uniforme a quella del detto art. 498 del nostro codice di procedura penale. In effetti il paragrafo 326, fra le altre

istruzioni per i giurati, prescrive questa: " Essi
" dovranno avere sempre presente alla men-
" te, che la loro discussione deve limitarsi e-
" sclusivamente alle questioni loro proposte
" intorno ai fatti su cui è fondata l'accusa o
" che vi hanno connessione. Non essi , ma
" solo i giudici sono chiamati a pronunciare
" sulle conseguenze legali, che colpiscono l'ac-
" cusato nel caso che sia ritenuto colpevole.
" I giurati devono quindi dare la loro dichia-
" razione senza riguardo alle conseguenze le-
" gali del loro verdetto. "

***

In quanto al modo della votazione, la Commissione ha incontrato, nelle discussioni , un primo ostacolo nel suo stesso mandato , che fu limitato, con il decreto del Ministro Guardasigilli che la istituiva , unicamente alla riforma del codice di procedura penale , senza potere estendere i suoi studii anche alla legge organica, nel mentre le era noto che presso il Ministero si attendeva appunto ad un nuovo ordinamento giudiziario.

A me sembra che questa limitazione fu un errore , perciocchè la costituzione organica della magistratura dev'essere indagine sostan-

ziale e principale, da compiersi o prima della riforma della procedura, coordinandosi questa a quella, ovvero contemporaneamente. Laonde la Commissione, pure affermando il principio (n. 18) di doversi conservare la costituzione del giudice togato a forma collegiale, con la modificazione però che la Corte dovesse venire composta in numero pari, ossia dal presidente e da tre assessori, elevandosene il grado, ha dovuto nondimeno prevedere anche il caso in cui al collegio si voglia surrogare il giudice unico, vale a dire il solo presidente.

Questione certamente importantissima è lo esaminare se il verdetto debba essere pronunziato a semplice maggioranza, a maggioranza in certe proporzioni, ovvero ad unanimità.

Quest'ultimo sistema, non vi è chi non veda è inattuabile. È possibile soltanto in Inghilterra, sia perchè è tradizionale, sia per ragione di razza, di temperamento e di educazione, sia perchè, la disciplina, l'ordine e la uniformità, agendo potentemente presso quel popolo, la deliberazione è di breve durata e la condizione dell'unanimità dei voti, richiesta per la validità del verdetto, facilmente si ottiene. Soltanto in qualche caso avviene che l'accordo non si stabilisca, ed allora il giurì

è licenziato e la causa è rinviata ad altra sessione.

Presso di noi l' accordo sarebbe una ben rara eccezione, ed invece la regola sarebbe il rinvio della causa, per la difficoltà di comporre insieme, in una opinione sola, tutti i dodici ginrati.

Senonchè taluni Commissarii, traendo argomento dall' esempio inglese dell' unanimità nel verdetto, proposero la via media della maggioranza di due terzi dei voti, per la pronunzia della colpabilità e per l' ammissione delle aggravanti ma, sempre in virtù di quella tendenza unilaterale, per la quale il problema penale è considerato da un lato solo, ossia in favore dell'accusato, senza preoccuparsi degl'interessi collettivi, riconfermarono l'attuale sistema della maggioranza semplice, in quanto alle sole circostanze discriminanti o scusanti, e vollero dimenticare che nell' Inghilterra se l'unanimità è richiesta per condannare, si esige anche per assolvere. Anzi il prof. Stoppato, facendo ancora un passo più innanzi, propose doversi richiedere, nel verdetto di reità, la maggioranza di tre quarti dei voti.

La Commissione—è vero—respinse tali proposte e ritenne bastevole la maggioranza semplice, però ciò fece in considerazione di due

correttivi, ossia il primo col mantenere la forma collegiale nel giudice togato, la quale opinò essere indispensabile per rendere revocabile il verdetto di colpabilità, a norma della potestà affidata alla Corte con l' art. 509 del vigente codice procedurale, ed il secondo correttivo con ampliare questo rimedio del medesimo articolo 509, come in appresso più particolarmente verrò esponendo. Ma, nel caso che con la riforma giudiziaria al collegio venisse sostituito il giudice unico, la Commissione stessa adottò il principio della maggioranza di due terzi dei voti, per la pronunzia del verdetto di colpabilità, essendole sembrata cosa pericolosa attribuire al solo presidente la facoltà di sospendere la esecuzione di un verdetto di condanna.

Però la Commissione non ha per nulla prevedute le gravissime difficoltà, che nella pratica s' incontrerebbero, per ottenere questa maggioranza di due terzi. Per conseguenza non si è curata nemmeno di affidare alla sotto-commissione il compito di studiare i mezzi opportuni per appianarle. Per vero, come si dovrebbe fare nel caso probabilissimo che la detta maggioranza non fosse raggiunta nella prima votazione ?

Si può essere sicuri che, ripetendosi la votazione , potrebbe ottenersi ?

E nel caso negativo, si dovrebbe fare ricorso ad una terza votazione ?

Io credo che, specialmente per il nostro carattere e per la pertinacia che poniamo a mantenere le nostre convinzioni, quantunque non di rado siano evidentemente erronee ed insostenibili, sarà necessario, dopo inutili sforzi e perdita grandissima di tempo, rinviare la maggiore parte delle cause, per poi ricadere negli stessi inciampi.

E a me pare che le difficoltà siano insormontabili con il sistema stabilito dalla Commissione dello scrutinio segreto , ma con votazione nella sala di udienza , alla presenza della Corte , del Pubblico Ministero e degli avvocati dell' accusato e della parte civile. Abolita la camera di deliberazione, come farebbero i giurati a mantenere il mistero del voto, e nel tempo stesso a mettersi di accordo per raggiungere la maggioranza di due terzi di voti ?

A tutto questo la Commissione avrebbe dovuto riflettere; essa invece si è limitata ad enunciare il principio, quantunque per sè stesso fosse della massima importanza nei rapporti

della repressione, senza curarsi se nella pratica fosse attuabile o meno.

Ed invano il Procuratore Generale on: Marsilio ebbe ad osservare: " Non si deve trarre " esempio dagli altri paesi: imperocchè qual- " che sistema che all' estero fa buona prova " potrebbe non farla nel nostro paese, dove " non mancano verdetti scandalosi; e, di " fronte alla tendenza del giurì ad assolvere, " richiedere per la condanna otto voti signi- " ficherebbe rendere ancora più facili i ver- " detti negativi „ (Lavori preparatorii — vol. II — pag. 339).

Laonde io ritengo che debba conservarsi l'attuale sistema della maggioranza semplice, imperocchè nel caso contrario molti e gravi sarebbero gl'inconvenienti, nè credo che con il sistema medesimo le guarentigie per il possibile innocente corrino pericolo. Faccio perciò mie le acconcie parole del **Mazzella**:

" La semplice maggioranza è sufficiente, " perchè bisogna tutelare anche le esigenze " della repressione. La coscienza pubblica non " sarebbe paga se vedesse assolvere un accu- " sato che, sette giurati fra dodici, hanno ri- " tenuto colpevole. „ (Lavori preparatorii — Vol. II — pag. 338).

*
* *

Manifesterò ora una mia intima convinzione, quantunque sia sicuro che sembrerà una eresia nel mondo dei giuristi.

Ho già notata la tendenza unilaterale della Commissione, per la quale, obbedendo a nobili sentimenti, assolutamente considerati, ma esagerati nel rapporto delle esigenze della repressione, propone ancora maggiori garenzie in favore dell'accusato, in cui vede, come del resto è giusto, un possibile innocente. Per questa tendenza, non solo mantiene l' effetto della parità, in favore dell' accusato, ma allarga tale beneficio nei *giudizii minori*, stabilendo che anche nei tribunali il collegio dovesse essere composto, non già di tre, com'è presentemente, bensì di quattro votanti.

Del pari ribadisce gli altri principii che la pena inflitta non potrà mai essere aumentata, nè nel giudizio di appello, nè in quello di rinvio, dopo l' annullamento pronunziato dalla Corte di Cassazione, eccettuati i casi che il Pubblico Ministero sia stato appellante o ricorrente; che il verdetto di assoluzione debba essere irrevocabile, e che non si deve ammettere la revisione delle sentenze di assoluzio-

ne. Ma, per non uscire dal tema in esame, non so comprendere la ragione vera perchè, soltanto in omaggio ad antiche consuetudini e alle tradizioni inglesi, debba continuarsi a mantenere il numero pari dei giurati, che sembra stabilito apposta per offrire all' accusato un'alea favorevole, dando luogo la parità all'assoluzione, mentre, mancando la maggiorenza, un vero verdetto, di condanna o di assoluzione, non può dirsi sia stato pronunciato.

Quest'anomalia alcune volte è davvero stridente.

In effetti si supponga che cinque giurati siano per il *no*, sei per affermare la colpabilità, ed uno, timido e dubbioso, avvalendosi della comoda facoltà che gli consente la legge, presenti scheda bianca, ebbene l'accusato sarà assoluto, malgrado che i sei, che votarono per la condanna fossero in maggioranza, in confronto dei cinque, che hanno votato per l'assoluzione. Può dirsi che in questo caso sia la minoranza che decida, perchè la parità si è raggiunta, non già con un altro voto sicuro e cosciente, ma con il sotterfugio di un pusillanime, che non osò votare per il *sì* o per il *no*. In altri termini l' aritmetica che dicesi non sia una opinione, resterà proprio

come un'opinione, imperocchè i sei giurati, che numericamente formarono la maggioranza, furono vinti dai cinque, in virtù di due opinioni, ossia quella della parità, che si traduce in assoluzione, e l'altra che considera la scheda bianca quale voto favorevole all'accusato.

Sono perciò convinto che si farebbe cosa assai più razionale ed utile per l'amministrazione della giustizia, riducendo il numero dei giurati a nove od anche ad undici. In questa maniera dovrebbesi assolutamente formare una maggioranza, sia per l'assoluzione che per la condanna, e sparirebbe l'attuale stranezza per la quale, quantunque la metà del giurì abbia affermata la colpabilità, l'accusato deve essere nondimeno immediatamente escarcerato e tornarsene libero nella società, come ogni altro onesto cittadino, che non abbia fatto il più piccolo strappo al codice penale.

Ritornando ora ai correttivi, a base dei quali la Commissione ha confermato che, per il verdetto di colpabilità, possa bastare la maggioranza semplice, nel caso però che si mantenga il giudice togato collegiale, e precisamente all' ampliamento della disposizione dell' arti-

colo 509 della vigente procedura, a me pare che tali proposte siano in manifesta contraddizione con il carattere dell' istituzione del giurì, da essa precedentemente riconosciuto.

Ed in vero la Commissione, mentre prima ha respinto il sistema di cui si fece fautore, il Pessina, ossia del concorso dei giudici togati e dei giurati alla formazione del verdetto, come quello che snaturerebbe il detto istituto, poscia, con il principio trentasettesimo, ha stabilito, su proposta del prof. Stoppato, che quando la dichiarazione dei giurati sia stata affermativa sul fatto principale, alla semplice maggioranza di sette voti, se la Corte reputa, a maggioranza, che i giurati si siano ingannati, l' accusato dev' essere assolto; nel caso poi la stessa Corte creda, a parità, che i giurati si siano ingannati, la causa dev' essere rinviata ad altra sessione.

Ciò, in sostanza, è una parziale ammissione del detto sistema propugnato dal Pessina, il quale, appunto per questo, si affrettò a farvi adesione, dichiarando che il *sistema tracciato dal collega Stoppato si conferma, in parte, al principio della cooperazione dei giudici permaneuti al verdetto, che le sue proposte miravano a tradurre in pratica.* (Lavori preparatorii — Vol. II — pag. 342).

Attualmente, in virtù del menzionato art. 509, la Corte, allorchè, ad unanimità, è convinta, che il giurì emettendo verdetto affermativo, con la maggioranza di sette voti soltanto, sia caduto in errore, ha l'unica facoltà di sospendere la sentenza e rinviare la causa alla seguente sessione, per essere sottoposta ad altri giurati. In questa maniera il giudizio di merito è sempre integralmente riservato ai giurati. Ma, con le innovazioni prospettate ora, la Corte non avrebbe la *facoltà* come ha attualmente, di potere vagliare il verdetto, per deliberare se fosse necessario o meno di sottoporre la causa allo esame di una novella giuria, bensì ha l' *obbligo* di decidere, e nel caso che creda che i giurati si siano ingannati nello affermare la questione di colpabilità, annullerebbe il verdetto, assolvendo l'accusato. Altro che ampliare la disposizione dell' art. 509, come fu detto nelle discussioni della Commissione !!!

Il giudice togato verrebbe a fare un vero e proprio giudizio di merito, esautorando il giurì. Sarebbe questa una radicale riforma dello isituto nelle sue linee fondamentali, in senso contrario a quello che la Commissione stessa volle *espressamente* confermare con il principio

quindicesimo: " La istituzione dei giurati non deve essere trasformata. "

In vero, finora, l'intervento del magistrato statale, nel giudizio per giurati, è limitato a manodurre soltanto i giudici popolari, nelle loro investigazioni. Ciò si opera dalla Corte con le sue deliberazioni in tutti gli incidenti del dibattimento, e dal presidente, sia con la succinta spiegazione del contenuto dell' atto di accusa, sia ampliando le ricerche, mercè il suo potere discrezionale, sia formulando le questioni alle quali deve rispondere il giurì, sia indicando, per ciascuna di esse, i concetti fondamentali che le informano, sia riassumendo la discussione, per illuminare i giurati in quanto al verdetto che andranno a pronunziare; ma giudice sovrano ed esclusivo, nello apprezzamento del fatto, resta sempre il giurato.

Però la Commissione, sopprimendo e la spiegazione dell' atto di accusa e il riassunto finale, infrenando il potere discrezionale, abbandonando alle parti l' esame dei testimoni e la richiesta delle questioni, spoglia il giudice togato dell'unico compito che gli è assegnato, a norma dei criterii costitutivi della giuria, ossia quello di guida e d' indirizzo, e, per contrario, investendo il magistrato uffi-

ciale, del potere di assolvere l' accusato, nel caso contemplato con il detto principio trentasettesimo, viene a sottoporre il verdetto del giudice popolare al controllo del giudice tecnico, denaturando l'indole, la purezza ed il carattere tipico della istituzione del giurì, che, secondo le idee espresse dalla Commissione stessa, è riposto nella sovranità della coscienza pubblica, e nelle speciali attitudini dei giurati ad emettere un giudizio, rispondente alla grande varietà dei casi e alla praticità della vita.

Ma, ritenuto, per ipotesi, che questa invasione del giudice togato nel giudizio sul fatto, fosse necessario nello interesse altissimo della giustizia, questo medesimo interesse reclamerebbe che, nel caso opposto, ossia dell'erronea risposta negativa sulla questione di colpabilità, la Corte avesse il potere, non già di condannare, bensì di sospendere la esecuzione del verdetto, rinviando la causa al giudizio di novelli giurati. Senonchè a tal punto la Commisione, continuando ad esser vinta da quella tendenza unilaterale, più volte ricordata, si è affrettata, con il paragrafo trentottesimo, a riconfermare il principio della irrevocabilità del verdetto di assoluzione, stabilendo: " La " Corte NON DEVE avere facoltà di rinviare la

“ causa ad altra sessione quando il verdetto
“ sia di ASSOLUZIONE. „

È veramente strano che in questi tempi, in cui tanto si discute di *socialismo* e di *collettivismo*, il principio *individualistico* debba rimanere stazionario, soltanto in favore dei maggiori delinquenti....

Dunque la società non dev'essere garantita dalla pronunzia di verdetti di assoluzione evidentemente ingiusti !!!

Ma il *correttivo* escogitato dalla Commissione, sarà, nella pratica, un rimedio valevole a correggere un possibile erroneo verdetto di colpabilità ?

Non credo , perchè il presidente e i suoi assessori sono uomini e , come tali , non saranno facili ad assolvere, quando i giurati, ai quali incombe la vera responsabilità del giudizio, avranno invece risposto affermativamente. Essi perciò si riterranno tranquilli con la loro coscienza, senza riconoscere la necessità di manifestare tanta energia da mettersi contro ai giurati che, essendo anch' essi uomini, potrebbero, nelle cause successive, rispondere alla reazione della Corte, con altra reazione, assolvendo, anche quando la colpabilità fosse manifesta come luce meridiana.

Costituzione del giudice togato.

Ho già detto che la Commissione ha ritenuta indispensabile la collegialità, perchè se questa si abolisse, si dovrebbe rendere irrevocabile il verdetto di colpabilità, sembrandole pericoloso attribuire al solo presidente la facoltà di sospendere la esecuziene di un verdetto di condanna. Essa ha però elevato il numero da tre a quattro, stabilendo così il principio della parità.

A me pare che il collegio debba mantenersi, non per la ragione espressa dalla Commissione, essendo io contrario al detto rimedio contro il verdetto di colpabilità, ma perchè la collegialità è garenzia per la retta amministrazione della giustizia, per i connaturali ed insiti suoi pregi.

È noto che da molto tempo si parla e si scrive su la soppressione dei due assessori, che da non pochi vengono considerati soltanto come un pomposo ornamento, per dare risalto alla persona del presidente.

Anzi, nel 1880, il ministro guardasigilli Villa presentò un progetto di legge per la loro abolizione, e fu anche nominata una Com-

missione parlamentare, che si pronunciò favorevolmente alla soppressione.

Oggi questa tendenza è divenuta più sensibile, specialmente in vista degli studii in corso presso il Ministero, per la riforma dell' ordinamento giudiziario, con i quali, come dicesi, verrebbe proposta la sostituzione del giudice unico agli attuali tribunali.

Io credo invece che assai delicato ed importante è l' ufficio dei giudici assessori, sia per la risoluzione degl' incidenti che possono sorgere durante il dibattimento, e che spesso hanno una grande influenza sul verdetto, sia perchè sono un freno all'azione del presidente, se vada oltre i giusti confini, sia nei casi di incriminazione dei testimoni per falsa testimonianza, sia quando nascano contestazioni su la formola delle questioni da sottoporsi ai giurati, sia in ordine all' applicazione della pena, specialmente nei casi in cui il codice stabilisce una grande latitudine fra il minimo ed il massimo, sia quando sorge la necessità di rinviare la causa ad altra sessione.

Queste attribuzioni diverrebbero ancora più importanti con le proposte fatte dalla Commissione, sopratutto in quanto al potere di correggere il verdetto di colpabilità.

Smembrata la collegialità ed ogni potere

riposto nel presidente, è chiaro che parecchie delle disposizioni ora imperanti, ed anche non poche delle innovazioni stabilite dalla Commissione, non potrebbero più sussistere. Valga un esempio: dato il caso che le parti non si acquetassero al modo come il presidente abbia formulate le questioni , non avrebbero a chi rivolgersi , imperocchè , concentrati nel presidente anche i poteri della Corte, è cosa evidente che egli non potrebbe giudicare del fondamento o meno del reclamo contro l'opera propria.

Si potrebbe rispondere che a questo e ad altri inconvenienti si riparerebbe con opportune disposizioni ma , a parte che alle stesse non ha provveduto la Commissione, quantunque abbia previsto il caso della possibilità della soppressione dei giudici assessori, come si è osservato innanzi , a proposito della votazione , e a prescindere altresì che le innovazioni dovrebbero necessariamente apportare una sostanziale riforma all'odierna organizzazione del giurì , sono di avviso che il presidente, privato del sussidio e del prestigio del collegio, si rattroverebbe in una condizione , parecchie volte insostenibile; sarebbe fatto segno ad ogni attacco e la serenità dei dibattimenti, presentemente già scossa dallo irrom-

pere di tanti opposti interessi, tempestosamente cozzanti fra loro nelle aule delle Assise, sarebbe frastornata, in ogni momento, perchè non potrebbero evitarsi funesti attriti, nei quali il presidente, perdendo ogni dignità ed autorità, discenderebbe al livello delle parti.

Per ogni verso adunque deve essere conservata la forma collegiale.

Nè si dica in contrario che il giurì inglese viene presieduto da un unico giudice togato, imperocchè il paragone non regge, essendo in quello Stato più ampie e più solidi i poteri del presidente, più pieghevole all' ordine e alla disciplina il carattere dei cittadini, rappresentando l'organizzazione di quel giurì l'ideale puro del giudice popolare, che non sorse per imposizione, come avvenne in Italia, in seguito a precipitosi rivolgimenti politici, ma si svolse naturalmente e tradizionalmente, attraverso i secoli.

Ma perchè gli assessori possano adempiere utilmente alle funzioni loro demandate, occorre che sia eliminata la grande disparità di grado, che attualmente li pone in una eccessiva inferiorità gerarchica in confronto del presidente, ritornandosi al modo com'era composta la Corte, quando venne adottato il giurì in Italia, sull'esempio dell'organizzazione fran-

cese, ossia con tre consiglieri di appello, dei quali il più anziano assumeva la presidenza. La legge del 1864, che sostituì ai due consiglieri assessori due giudici del tribunale locale, non fu ispirata che da meschine vedute economiche, ma se è vero che l' amministrazione della giustizia è una delle più alte missioni dello Stato moderno, fa d' uopo che le sue esigenze non siano sottoposte a considerazioni eccessivamente fiscali.

In quanto poi al numero dei magistrati che comporre debbono la Corte, essendo io oppositore convinto del principio della parità, il quale, come già ho manifestato, sembra sia stabilito apposta per creare un'alea d'impunità a coloro che vengono accusati dal potere sociale, dissento completamente dalle considerazioni per le quali la Commissione ha creduto stabilire che i componenti la Corte da tre sieno aumentati a quattro.

Competenza.

Ed ora poche parole su questo argomento, intorno al quale ho già manifestate alcune idee nel menzionato mio precedente lavoro su l' *istruzione preparatoria.*

Dissi allora, e ripeto ora, che, mercè il vigente codice penale, succeduta alla tripartizione dei reati, in crimini, delitti e contravvenzioni, stabilita dal preesistito codice del 1859, la bipartizione, in delitti e contravvenzioni, e distinguendosi le pene restrittive della libertà personale in due tipi, ossia la reclusione e la detenzione, diversi soltanto in quanto al regime penitenziario, la scelta dei reati, per determinare la competenza del tribunale e quella della Corte di Assise, non è possibile farsi con criterii veramente razionali e giuridici, imperocchè, ad eccezione dell'ergastolo, che assai raramente si applica, la pena ordinaria che viene assegnata, così dal tribunale che dalla Corte di Assise, è quella della reclusione, che non offre una misura costante di durata che si presti ad indicare nettamente i delitti maggiori e quelli minori. Laonde la Commissione è stata costretta a fermarsi al concetto della gravità *relativa* della pena, e ha stabilito con il numero primo del capo terzo (pag. 7 dei *principii*) che, tenute ferme le disposizioni dei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell' art. 9 del vigente codice, quanto ai delitti contro la sicurezza dello Stato, elettorali, di stampa e di abusi dei ministri del culto, la competenza delle Assise, dovesse de-

terminarsi soltanto dal massimo della pena stabilita nel codice penale superiore ai dieci anni, senza più tenersi conto del minimo dei cinque anni, come è attualmente.

Furono in tale modo sottratti alla competenza del giurì parecchi dei casi, in cui presentemente si esplica. Di certo questa falcidia di delitti che, quantunque non di grave entità, sono ora ancora elevati alla solennità del dibattimento di Corte di Assise, è cosa ben fatta.

Del pari fu razionale proposta quella di escludere altresì i delitti che *per difficoltà nascenti da prove tecniche (documentali) o per la loro indole strettamente tecnico-giuridica, convenga lasciare al giudizio dei giudici togati.*

Tali delitti, stando all' interpretazione restrittiva datavi dalla Commissione, sarebbero soltanto le falsità in atti, previste dagli articoli 275 e 276 del codice penale, e la bancarotta fraudolenta nelle sue più gravi manifestazioni, a norma dell'articolo 861 del codice di commercio. (Lavori preparatorii—Vol. II—pag. 354 e 355).

Però, in compensazione di queste restrizioni, la Commissione si è affrettata di ampliare la competenza dei giudici popolari ai delitti politico-sociali, qualunque sia la pena, senza

però determinarli, e affidandone la scelta alla solita Sottocommissione.

Insomma trattasi di uno di quei consueti rimaneggiamenti ai quali, fin dall' inizio, è andata soggetta la competenza del giurì, ma che nella pratica tornano sempre inefficaci, a cagione di quel *vizio intrinseco della giuria* che, secondo il dire del Carrara, non è dato correggere per nessun'arte di legislatore, perchè a giudicare il fatto in materia penale la *coscienza volgare* del giurato non può che rimanere sempre inferiore all'*arte critica* del giudice togato.

Inoltre le proposte suddette, a me pare, non possono dirsi scevre di contraddizioni. In effetti non so comprendere perchè dovrebbe riconoscersi la incapacità dei giudici popolari soltanto nella falsità in atti e nella bancarotta fraudolenta, che non presentano vere difficoltà tecniche e tecnico-giuridiche, mentre poi tale incapacità sparirebbe in reati che danno luogo a dibattute questioni chimiche, psichiatriche, balistiche o meccaniche, come nei casi di veneficio, d'infermità di mente, di volontarietà od involontarietà di un fatto, e così pure per le indagini certamente giuridiche, intorno al tentativo, alla premedita-

zione, al concorso , alla complicità corrispettiva e simili.

*
* *

Pongo termine , con la speranza di avere compiuto il mio dovere di cittadino, portando anche io la piccola pietra al grande edificio, che auguro al mio Paese sorga presto, di leggi penali che rispondino alle esigenze della pratica, e siano di freno alle odierne condizioni allarmanti della criminalità.

Ricordino i nostri legislatori che quando in un popolo la giustizia piega e si adatta, tutto crolla con essa.

Non si guardi l'amministrazione della giustizia attraverso antichi canoni di dritto, che hanno fatto il loro tempo.

Si studii invece la delinquenza nelle aule giudiziarie , nelle prigioni , nei luoghi di reclusione.

Pur tutelando i singoli cittadini da ogni possibilità di arbitrio e di errore, non si cada nella esagerazione opposta, quella cioè di rendere assai difficile la condanna dei colpevoli.

Sopratutto , non ci facciamo suggestionare da insidiosi e falsi sentimenti filantropici, che forse ben potranno inspirare i principii di un'al-

tra scienza, ma nulla hanno a vedere con le leggi positive di una nazione.

Si pensi che oggi la condizione dei condannati è molto differente da quella dei tempi lontani. Basta leggere il regolamento generale delle carceri e le tabelle annesse, del 1° febbraio 1891, perchè ognuno si convinca che la pena, specialmente per coloro che nascono nei bassi fondi sociali, che sono quelli che danno il contingente maggiore alla delinquenza, non è qualche cosa di terribile ed insopportabile.

Le nostre prigioni danno ad essi un trattamento che molti onesti operai non possono offrire alle proprie famiglie: panni caldi nell'inverno, un buon letto, un'abbondante minestra, la carne una volta per settimana, financo la *zanzariera* nelle località in cui si riconosca indispensabile, in fine della mercede al loro lavoro, detratto quanto va devoluto allo Stato, del rimanente una porzione serve prima a costituire un fondo di cassa in beneficio del condannato, quando avrà scontata la pena, ed il supero gli viene rilasciato per procurarsi il *sopravitto*.

Sono poi classificati, proprio come giovanetti delle nostre scuole: prima classe di prova; seconda classe ordinaria; terza classe di

merito—alle quali si passa, gradatamente, secondo i voti ottenuti dal locale Consiglio di disciplina.

Hanno almeno un'ora di passeggio al giorno, in speciali cortili, il servizio religioso, la istruzione, a norma dei programmi governativi, una biblioteca circolante, e sono costituite società di patronato, alle quali il Governo stesso concorre con una somma, nonchè Commissioni visitatrici, allo scopo di migliorarne ancora la condizione e ascoltarne i reclami.

Si continui pure ad essere umani ed a garantire il possibile innocente, ma si abbia pietà anche per le vittime dei delinquenti e si facciano leggi valevoli a tutelare efficacemente la società contro lo irrompere dei delitti.

Lo Stato verrebbe meno ad uno dei principalissimi suoi doveri se a ciò non provvedesse con energia.